

## DCLXVII.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Commemorazione dell'ex deputato Abdon Maltagliati:</b>		Approvazione ed esecuzione degli ac- cordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956 ( <i>Appro- vato dal Senato</i> ) (3114) . . . . .	37747
ZAMPONI . . . . .	37742	PRESIDENTE . . . . .	37747
PRESIDENTE . . . . .	37744	MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	37748
<b>Disegni di legge (Approvazione in Com- missione) . . . . .</b>	37742	FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	37748
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		<b>Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Approvazione ed esecuzione dello scam- bio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agri- cole, concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al titolo II dell' <i>Agricul- tural Trade Development and Assi- stance Act</i> del 1954 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2873) . . . . .	37747	GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei con- tratti agrari (233); FERRARI RIC- CARDO: Disciplina dei contratti agrari (835); Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065) . . . . .	37748
PRESIDENTE . . . . .	37747	PRESIDENTE . . . . .	37748, 37774, 37775
MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	37747	GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	37748, 37760
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	37747	BARTESAGHI . . . . .	37750, 37774
Approvazione ed esecuzione dello scam- bio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimen- tare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955 (3064) . . . . .	37747	CACCIATORE . . . . .	37750, 37761, 37773
PRESIDENTE . . . . .	37747	DANIELE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	37750 37761, 37762, 37763, 37767
MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	37747	COLITTO . . . . .	37751, 37758
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	37747	ROSINI . . . . .	37751
		GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	37752 37761, 37763, 37773
		MICELI . . . . .	37755, 37761, 37771, 37773
		COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	37757, 37763
		CAPALOZZA . . . . .	37758

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

	PAG.
SAMPIETRO GIOVANNI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	37760, 37761, 37770
BARBIERI . . . . .	37764
<b>Proposte di legge (Approvazione in Commissione)</b> . . . . .	37742
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	37744
FERRI . . . . .	37744
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	37745
CAPPUGI . . . . .	37745
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	37746, 37747
PAGLIUCA . . . . .	37746
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	37777, 37787
VIVIANI LUCIANA . . . . .	37787
<b>Sostituzione di un deputato</b> . . . . .	37763
<b>Votazione nominale</b> . . . . .	37758

**La seduta comincia alle 16.**

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.  
(È approvato).

**Approvazioni in Commissione.**

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla I Commissione (Interni)*

CARCATERRA e CHIARAVALLO: « Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale » (*Modificata dalla I Commissione del Senato*) (2329-B) (*Con modificazioni*);

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (3195);

*dalla V Commissione (Difesa)*

« Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo » (3159) (*Con modificazioni*).

**Commemorazione dell'ex deputato  
Abdon Maltagliati**

ZAMPONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera è ancora sotto la profonda impressione causata dall'improvvisa scomparsa del collega Di Vittorio, ed io debbo assolvere il doloroso compito di ricordare un altro nostro compagno scomparso, che fece parte dell'Assemblea Costituente. Intendo parlare di Abdon Maltagliati, deceduto a Vellano, nel comune di Pescia, nella notte di domenica scorsa 10 novembre.

Abdon Maltagliati era nato nel 1894 da una famiglia di contadini poveri della montagna pesciatina, in provincia di Pistoia. Fin dalla più tenera infanzia conobbe l'asprezza della vita che conducono quei lavoratori, obbligati a strappare il pane quotidiano a una terra arida e ingrata. Apprendista falegname, in seguito impiegato delle ferrovie dello Stato, giovanissimo, Maltagliati sentì l'attrazione alle idee socialiste che nel pesciatino avevano già profonde radici ancora prima della guerra 1914-18.

Adolescente ancora, aderì al movimento giovanile socialista e fu tra coloro che fondarono la federazione giovanile socialista di Lucca. Giovane pieno di entusiasmo, intelligente, doveva subito iniziare il duro cammino del dirigente delle organizzazioni dei lavoratori.

Obbligato a trasferirsi a Firenze per ragioni di lavoro, in breve tempo si fa notare per la sua intelligenza, la sua bravura, il suo spirito di sacrificio e i giovani socialisti fiorentini gli riconoscono queste doti e lo eleggono segretario della loro federazione. Nel 1919, ritornato dal servizio militare, viene eletto segretario della Camera del lavoro di Pescia e successivamente di quella di Empoli.

Se in un primo tempo si poteva pensare che l'attività del giovane socialista fosse il portato dell'entusiasmo, dell'esuberanza giovanile abbinata ad una non comune intelligenza, quelli che gli erano intorno, a Empoli, a Pescia, in Toscana, si dovettero convincere che quell'entusiasmo si era trasformato in senso di maturata responsabilità e in una fede che doveva resistere alle più tremende prove che un militante rivoluzionario possa incontrare nella sua vita.

Si era nell'agitato dopoguerra della prima conflagrazione mondiale e, per quanto generoso fosse stato lo slancio, la combattività

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

dei lavoratori, ogni giorno si avvertiva che essi mancavano di una guida, di uno strumento politico temperato alla forgia della esatta interpretazione della dottrina marxista. Questa carenza fu soprattutto sentita allora, quando si pose indilazionabile il dilemma: dare una soluzione democratica e socialista alla crisi politica che travagliava il paese, o il popolo e il paese avrebbero corso il rischio della più terribile reazione.

Abdon Maltagliati comprese subito l'importanza, la funzione del partito della classe operaia, così come lo avevano concepito Lenin e Antonio Gramsci, anche nelle condizioni di estrema difficoltà e in un clima di guerra civile. Fu in quel clima che Maltagliati fu fra i fondatori del partito comunista e ben presto ne divenne uno dei più stimati dirigenti, assolvendo importanti, difficili incarichi in Italia e all'estero. Intanto, quello che Antonio Gramsci aveva previsto disgraziatamente si verificò. Il paese venne travolto da una ondata di terrore, il terrore fascista, e Maltagliati doveva esserne una delle prime vittime. Egli doveva pagare un pesante tributo alla fede che lo aveva conquistato. I fatti di Empoli con il loro corollario di vittime innocenti, da Spartaco Lavagnini a Gaetano Pilati, all'avvocato Console, dovevano essere anche il pretesto per eliminare un dirigente comunista profondamente legato ai lavoratori. Condannato dal tribunale fascista a 22 anni e quattro mesi di carcere, conobbe i penitenziari di Santo Stefano e di Portolongone, senza che la sua fede vacilasse un istante. Scontò 12 anni di carcere e venne liberato in seguito ad amnistie ed indulti. Nel 1935 clandestinamente si portò nel Belgio, a Bruxelles, per portare al congresso antifascista e contro l'aggressione fascista all'Etiopia, il saluto, l'adesione, la volontà di pace dei comunisti e del popolo italiano.

Successivamente fu in Francia e poi nell'U. R. S. S., per incarico del partito, dove rimase dieci anni. Lontano dalla patria, Maltagliati non cessò di lottare per la libertà, per la democrazia e, come redattore delle trasmissioni in lingua italiana della radio di Mosca, contribuì a tenere viva negli italiani la speranza della fine del terrore fascista e la certezza nell'immane trionfo della libertà sulla tirannide.

Al momento in cui gli eserciti fascisti invasero l'U. R. S. S., Maltagliati, conscio di come la resistenza all'aggressione e la sconfitta del nazifascismo fossero le condizioni indispensabili per il ristabilimento della de-

mocrazia e della libertà in Italia, si arruolò volontario nell'esercito rosso e partecipò in prima linea alla difesa di Mosca, che rappresentò la prima sconfitta dei nazisti, guadagnandosi una delle più alte decorazioni militari sovietiche. Successivamente venne paracadutato dietro le linee naziste e, quale ufficiale di collegamento, prese parte alla guerra partigiana in territorio sovietico.

Quando i campi di concentramento sovietici si popolarono di prigionieri italiani, Maltagliati si prodigò in favore dei nostri connazionali che la criminale insipienza del fascismo e dei suoi complici aveva gettato allo sbaraglio senza mezzi adeguati, in una campagna in cui alla forza e al valore dell'esercito sovietico si alleavano condizioni climatiche che i nostri soldati non erano preparati né equipaggiati a sopportare. In questa opera umanitaria, che gli valse la riconoscenza dei prigionieri italiani, Maltagliati, insieme ad altri 29 sovietici del personale sanitario, di cui 13 morirono, contrasse una grave malattia infettiva che i prigionieri avevano portato dal fronte. Ristabilitosi e richiamato a Mosca, riprese il suo lavoro alla radio e fu proprio Maltagliati ad organizzare la trasmissione di notizie riguardanti i nostri prigionieri, attenuando così le ansie, il dolore di tante famiglie italiane.

Ritornato in Italia, dopo lunghi anni di esilio, per riprendere il lavoro politico in patria, dovette subire il colpo più duro della sua vita tormentata. Il pesante tributo pagato alla fede nel partito con 12 anni di carcere, non doveva essere sufficiente a placare i distruttori di ogni valore umano. La guerra, questa terribile forza distruttrice, messa in moto da egoistici, sordidi interessi di classe, doveva trasformare gli uomini in belve umane, prive di rispetto per le donne e per i bambini inermi. I nazisti calpestando tutte le convenzioni internazionali, superando i limiti di ogni nefandezza, condussero la guerra totale, per cui interi paesi, interi villaggi, vennero distrutti ed i focolari domestici fatti saltare con la dinamite. Così anche la modesta casa del nostro compagno non doveva essere risparmiata. E per colmo di ferocia, a minare la casa, a farla saltare in aria, si obbligò il figlio di Maltagliati, senza che per altro ciò gli valesse ad essere risparmiato, perché alcuni istanti dopo questo giovane veniva condotto nel centro del villaggio e lì fucilato senza alcuna pietà e con ferocia sinistra, fredda e calcolata che anche oggi, a distanza di anni, ci scuote nei nostri sentimenti di uomini civili.

E la tragedia non è finita: 54 giorni dopo l'avvenuta fucilazione del figlio, la sua povera madre, la compagna di Maltagliati, raccolta nel suo strazio, si reca al cimitero per deporre fiori sulla tomba del figlio barbaramente assassinato. Essa viene riconosciuta dalle SS tedesche e anch'essa è falciata da raffiche di mitraglia. Così il nostro compagno, il partigiano, il patriota Maltagliati, fu orbato di due cari congiunti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi sono i fatti, questa è la vita, questo è il calvario percorso dall'onorevole Maltagliati: una vita nella quale, come si può constatare, si intrecciano eroismo, sconfinata fede nella libertà e nella democrazia, illimitata fiducia nel partito della classe operaia, nel partito comunista, e in cui è sempre presente l'amore per l'Italia, non disgiunto dal concetto della solidarietà internazionale, posto in essere in maniera concreta sui campi di battaglia, lontano dalla patria, ma con la visione della libertà per il nostro paese, secondo i principi dell'internazionalismo proletario. E nello stesso tempo una vita in cui si ritrovano gli elementi della tragedia: la perdita degli esseri più cari.

Questa vita, eroica e profondamente sofferente, Maltagliati ha saputo affrontare senza vacillare un istante, sorretto da una fede incrollabile, rivelando una tempra forgiata attraverso lotte e sacrifici, e rimarrà per sempre come uno dei più rari esempi di nobiltà, di fermezza, che onora il Parlamento ed il paese e che, per noi comunisti, costituisce un patrimonio di immenso valore morale e politico, per il quale non nascondiamo la nostra legittima fierezza.

Per il nostro partito, per la classe operaia, per i lavoratori, la scomparsa dell'onorevole Maltagliati è un'altra grande perdita, un altro vuoto che non sarà facile colmare.

I funerali, che si sono svolti lunedì 11 novembre, sono stati un grande tributo di affetto da parte di lavoratori, di cittadini appartenenti alle più svariate tendenze politiche. In quella dolorosa circostanza, la vecchia famiglia socialista del Pesciatino, della Valdinievole, si è per un momento ricomparsa davanti alla salma del combattente scomparso: comunisti, socialisti, socialdemocratici, vecchi e giovani compagni hanno ricordato commossi il militante che aveva speso tutta la sua vita al servizio dei lavoratori, per la causa del socialismo.

Il nostro partito, che si onora di averlo avuto nelle sue file, inchina le proprie bandiere alla memoria dell'onorevole Maltagliati,

con la certezza che ognuno di noi che siede in quest'aula voglia riconoscere i figli migliori del nostro popolo, i campioni di quel popolo che, con il proprio eroismo, ha saputo, nel giro storicamente breve di un secolo, fare l'Italia e salvarla dalla vergogna e dal disonore.

Con questa coscienza chiedo a lei, signor Presidente, ed alla Camera di voler esprimere alla famiglia del compianto onorevole Maltagliati i sensi del nostro generale cordoglio.

PRESIDENTE. Aderisco alla manifestazione di rimpianto, che è stata qui espressa con parole così alte, per l'onorevole Maltagliati, la cui personalità noi tutti ricordiamo, specie chi, come me, ebbe l'onore di partecipare all'Assemblea Costituente, alla quale egli portò il contributo della sua preparazione e della sua fede in numerosi, pregevoli e non dimenticati interventi.

Mi farò interprete dei sentimenti dell'Assemblea presso la famiglia dello scomparso. (*Segni di generale consentimento*).

#### Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Lizzadri e Ferri:

« Modificazione dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19 » (2954).

FERRI. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. La proposta di legge si propone di porre rimedio ad una ingiustizia che si è verificata per alcuni dipendenti statali in sede di applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19, con i quali è stato dato un riassetto definitivo al trattamento economico dei dipendenti statali, sopprimendosi tutte le varie voci accessorie e conglobandole nell'unica voce dello stipendio.

In sede di applicazione di questi decreti, forse per una dizione non chiara dell'articolo 12 del decreto n. 19, è avvenuto che le amministrazioni non hanno riliquidato ai dipendenti l'importo degli assegni personali previsti dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Tale decreto stabiliva che quei dipendenti dello Stato, che, in seguito a concorso o per altri motivi consentiti, fossero passati da un ruolo ad un altro della stessa o di diversa amministrazione, provenienti da un grado superiore,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

quindi con un trattamento economico superiore, avrebbero avuto diritto a percepire, oltre lo stipendio, un assegno utile ai fini della pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello acquisito nuovamente nel grado del ruolo cui accedevano.

Questo assegno personale veniva poi riasorbito nei successivi aumenti di stipendio, solo se questi erano conseguenti ad una promozione. L'articolo 4 del decreto n. 2395 si prefiggeva, evidentemente, di fare conservare ai dipendenti che passavano da un ruolo ad un altro la condizione economica conseguita con il grado raggiunto nel ruolo di provenienza.

Qualche amministrazione interessata ha obiettato che la rivalutazione dell'assegno personale porterebbe ad attribuire ai dipendenti che ne hanno diritto un maggiore importo corrispondente alle indennità di funzione e di presenza del gruppo superiore. Riteniamo, però, che lo spirito del nuovo trattamento economico sia stato proprio quello di riparare alle sperequazioni createsi per il succedersi di provvedimenti sporadici che importavano di volta in volta delle variazioni al trattamento economico dei dipendenti in conseguenza delle particolari contingenze.

Si rende quindi necessario riliquidare questi assegni personali, anche per ristabilire il diritto acquisito, e questo conformemente allo spirito della legge delega.

Per non tediare ulteriormente la Camera e richiamandomi integralmente a quanto è detto nella relazione scritta alla proposta di legge, basterà fare l'esempio di due funzionari provenienti, per ipotesi, dall'ex grado VIII del gruppo C al grado X del gruppo superiore, il gruppo B. Oggi avviene che chi ha effettuato tale passaggio nel 1954, cioè prima della applicazione dei provvedimenti richiamati, viene a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a chi abbia fatto il passaggio successivamente.

Si rende perciò necessario (e con questo provvedimento ci prefiggiamo di rimediare a questa sperequazione) sostituire con una dizione più chiara l'articolo 19 del decreto 17 agosto 1955, n. 767, e l'articolo 12 del decreto 11 gennaio 1956, n. 19, stabilendo la riliquidazione integrale di questi assegni personali spettanti ai dipendenti che avevano effettuato tale passaggio in forza del decreto 11 novembre 1923, n. 2395. È in sostanza un provvedimento di modesta portata, ma che si prefigge un fine sul quale riteniamo debba essere concorde tutta la Camera, cioè

di ovviare ad una delle sperequazioni (ché purtroppo non è questa la sola) che si sono verificate in sede di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla legge delega e per la quale i dipendenti interessati hanno mosso da tempo le loro giuste lagnanze. Noi confidiamo pertanto che la Camera vorrà prendere in considerazione la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare insieme col collega Lizzadri.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Lizzadri.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella d'iniziativa dei deputati Cappugi, Colasanto, Gitti, Roselli e Buffone:

«Adeguamento delle disposizioni relative allo stato, all'avanzamento ed al trattamento degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, collocati nella riserva, in ausiliaria o a riposo, o dispensati dal servizio per riduzione degli organici» (3042).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. La proposta di legge mira a riordinare, con alcuni necessari ed ormai urgenti provvedimenti perequativi, le vigenti norme che regolano lo stato, l'avanzamento ed il trattamento del personale militare sfollato in seguito alla nota riduzione degli organici.

Lo sfollamento, avvenuto in base a ben 22 provvedimenti legislativi emanati dal 1946 al 1949, ha dato luogo a gravi disparità di trattamento, per effetto delle diverse decorrenze attribuite ai provvedimenti di cessazione dal servizio, laddove, unica essendo la ragione dell'operazione, identico avrebbe dovuto essere il trattamento praticato al personale che quelle eccezionali esigenze imposero di allontanare dai quadri attivi.

Si rende pertanto necessario, come ho detto, correggere, almeno in parte, le molte imperfezioni e le gravi sperequazioni del sistema legislativo vigente in materia, tenendo finalmente conto, nella misura più larga possibile, delle veramente legittime aspirazioni del personale sfollato, ufficiali e sottufficiali

delle tre forze armate, che da 11 anni attende pazientemente che vengano una buona volta affrontati e risolti, con spirito di equità, i problemi giuridici ed economici che, nella caotica ed ingiusta situazione che si protrae ormai da troppo tempo, ne mortificano insopportabilmente evidenti elementari diritti.

A tale scopo ho, con alcuni colleghi, predisposto la proposta di legge (nel merito della quale non entro ulteriormente, richiamandomi alla relazione scritta) che invito la Camera a prendere in considerazione, la cui approvazione (si intende con tutte quelle modifiche che un'ampia discussione in merito, fatta col concorso comprensivo e generoso del Governo, renderà necessarie) è, ve lo assicuro, estremamente urgente.

Per questo motivo, prego l'onorevole Presidente di voler gentilmente sottoporre all'approvazione della Camera, oltre alla presa in considerazione, la richiesta, che mi onoro fare, di urgenza.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

*(È approvata).*

La terza proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Pagliuca:

« Allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del servizio di amministrazione militare al livello degli altri servizi dell'esercito » (3136).

L'onorevole Pagliuca ha facoltà di svolgerla.

**PAGLIUCA.** La presente proposta di legge ha di mira lo snellimento ed il potenziamento del servizio di amministrazione militare, cioè del servizio più importante, senza del quale non sarebbero concepibili l'attività e la stessa esistenza delle forze armate. Esso deve garantire al cento per cento la esattezza e la legalità delle ordinazioni e dei pagamenti, delle erogazioni dei fondi, delle rese dei conti, nell'interesse dell'erario e dell'esercito. Se si considera che le spese militari nel tempo di pace ammontano a centinaia di miliardi e nel tempo di guerra si moltiplicano vertiginosa-

mente senza la possibilità di seri preventivi, non si può non riconoscere la necessità di predisporre efficaci, tempestivi, sicuri controlli per evitare errori, dilapidazioni, sperperi, malversazioni e peggio. La recente riduzione del numero dei comandi militari territoriali e dei rispettivi organi direttivi non elimina, come potrebbe sembrare, il problema riguardante una migliore organizzazione e quindi un più efficace funzionamento del servizio di amministrazione, ma lo rende più attuale e più urgente anche in relazione ai continui pericoli di guerra e alla tempestiva preparazione di tutto l'apparato bellico a fronteggiare qualsiasi improvvisa situazione.

Il servizio di amministrazione militare, anche dal punto di vista numerico del personale addetto (circa un migliaio di ufficiali in tempo di pace, e 5 mila in tempo di guerra), è veramente imponente, e sarebbe grave leggerezza trascurarne il miglioramento.

Con la proposta di legge in oggetto si vuole istituire un ispettorato generale del servizio di amministrazione presso la direzione generale dei servizi di commissariato e amministrativi, a fianco dell'esistente ispettorato generale di commissariato che è diretto da un tenente generale.

I compiti dell'istituendo ispettorato sarebbero quelli elencati nella relazione scritta che accompagna la proposta di legge: vigilanza e controllo sui servizi di amministrazione generale per tutti i corpi, istituti e stabilimenti, esclusi i servizi tecnici facenti capo alle rispettive direzioni generali; ispezioni amministrative ai corpi, istituti e stabilimenti militari in atto devolute agli ispettori centrali ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto legge n. 1635 del 1934; esame delle relazioni concernenti le ispezioni amministrative e tecnico-militari ordinarie e straordinarie di competenza della direzione generale dei servizi di commissariato e amministrativi, e provvedimenti conseguenziali; organizzazione amministrativa di tutti gli enti militari dell'esercito e contabilità dei corpi; esame e interpretazione dal lato amministrativo delle leggi e dei regolamenti per l'uniforme applicazione da parte dei predetti enti; direzione e coordinamento dell'attività amministrativa delle direzioni di amministrazione; disposizioni di massima interessanti l'amministrazione e la contabilità dei corpi; studi per il perfezionamento delle applicazioni meccanografiche; mobilitazione degli organi del servizio e degli ufficiali di amministrazione.

A capo dell'ispettorato generale dovrebbe essere destinato un tenente generale di ammi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

nistrazione coadiuvato da 4 maggiori generali di amministrazione, ciascuno addetto a una zona territoriale.

I generali del servizio di amministrazione avrebbero funzioni analoghe a quelle previste per i pari grado del servizio di commissariato militare dell'esercito.

Al maggiore onere derivante dalla proposta di legge, calcolato in lire 11 milioni all'anno, si potrebbe far fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Per i motivi dianzi sinteticamente esposti, mi auguro che la Camera vorrà prendere in considerazione la proposta di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Pagliuca.

(È approvata).

Le tre proposte di legge ora svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole, concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al titolo II dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » del 1954. (2873).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole, concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al titolo II dell'*Agricultural Trade Development and Assistance Act* del 1954.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presen-

tati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge. (*Vedi stampato n. 2873*).

(*La Camera approva gli articoli del disegno di legge*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955. (3064).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge. (*V. Stampato n. 3064*).

(*La Camera approva gli articoli del disegno di legge*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio e il 30 ottobre 1956 (3114).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

degli accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge. (*V. stampato n. 3114*).

(*La Camera approva gli articoli del disegno di legge*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### **Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

Come la Camera ricorda, nell'ultima seduta in cui fu discusso di questa materia, fu accantonato l'articolo 5.

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« I contratti di affitto dei fondi rustici e quelli associativi di mezzadria e di colonia parziaria hanno una durata non inferiore alla seguente:

a) per l'affitto a coltivatore diretto. 6 anni;

b) per l'affitto ad affittuario non coltivatore diretto: 9 anni;

c) per la mezzadria: 3 anni,

d) per la colonia parziaria: 4 anni;

e) per l'affitto di terreni per solo pascolo 3 anni, salvi i contratti di affitto di pascoli stagionali che, per usi locali, abbiano la durata inferiore ad 1 anno.

I contratti stipulati per un tempo inferiore ed i contratti a tempo indeterminato si intendono convenuti per la durata stabilita dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Ferri, Cacciatore, Achille Corona, Audisio, Bardini, Miceli, Marabini, Cremaschi, Bianco, Bigi, Scarpa, Fora, Laura Diaz e Montanari hanno proposto di sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« I contratti disciplinati dalla presente legge hanno durata non inferiore a nove anni.

I contratti stipulati per un tempo minore e quelli a tempo indeterminato si intendono stabiliti per la durata prevista nella presente legge.

L'affittuario coltivatore, il mezzadro, il colono, il partecipante, il salariato agricolo, previo preavviso di un anno, può recedere dal contratto al termine di ogni annata agraria ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Questo emendamento riguarda l'istituto fondamentale della durata dei contratti.

Nel progetto Sampietro si propone che la durata di tutti i contratti agrari sia in ogni caso non inferiore al ciclo di rotazione normale della zona.

Nel presentare questa proposta di legge, noi ritenevamo allora, cinque anni fa, che fosse sufficiente la garanzia che l'articolo relativo prevedeva. L'articolo riguardante la durata, in quel progetto, era infatti inquadrato in un sistema di salvaguardia della azienda contadina con un regime stretto delle disdette e con l'obbligo da parte del concedente di comprovare l'esistenza di seri motivi che legittimassero le disdette stesse.

Ora, invece, appare la tendenza ad allargare sempre di più le maglie di questa cintura protettiva di cui l'istituto della durata dovrebbe essere uno dei capisaldi. Pertanto, noi abbiamo ritenuto insufficiente la formulazione contenuta nella proposta di legge Sampietro e l'abbiamo sostituita con questo emendamento, nel quale teniamo conto anche di quella esigenza di semplificazione che è stata sempre invocata in questa materia.

Noi chiediamo, quindi, con il nostro emendamento che tutti i contratti agrari siano contenuti nel lasso unico di nove anni, così da eliminare le stranezze dei precedenti testi di legge, che erano numerose. Così il progetto Gozzi prevedeva per l'affitto sei anni, per la coltivazione diretta dodici anni, per la mez-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

zadria quattro anni, per la colonia quattro anni e v'era pur sempre una certa armonia in queste disposizioni.

Nel progetto governativo la durata dell'affitto viene portata a 9 anni per i non coltivatori diretti e a 6 per i coltivatori diretti, e la durata della colonia a 3 anni. Questo, inspiegabilmente; a meno che non si debba ritenere che il Governo volesse stabilire una durata minore per i contratti di colonia parziaria riguardanti l'Italia meridionale, per rendere un ulteriore servizio ai proprietari terrieri del Mezzogiorno.

Successivamente, la Commissione mutò questo ordinamento e stabilì per la mezzadria una durata di 3 anni e, su nostra proposta, fu portata a 4 anni la durata della colonia parziaria.

Come si vede, è un complesso di proposte molto intricato, che non gioverebbe alla semplicità cui dobbiamo mirare. Pertanto, proponiamo una misura semplificatrice: tutti i contratti dovrebbero avere la durata di 9 anni, sia che si tratti di coltivatori diretti o no, di mezzadri, di coloni, ed anche di partecipanti (contratto che abbiamo introdotto nel regime previsto da questa legge), ed anche di affittuari di pascoli.

Però, una volta stabilita questa durata abbastanza lunga dei contratti agrari, sorge evidente il problema di evitare che questa lunga durata possa in qualche modo risolversi in un danno per i contadini. Perciò, spinti dalla nostra preoccupazione di difendere il contadino nell'esercizio della sua attività produttiva, proponiamo di stabilire un correttivo alla lunga durata del contratto: un correttivo nel senso di un diritto unilaterale di recesso (questo è il punto più importante del nostro emendamento), concesso e garantito al contadino che voglia ritirarsi per sopravvenute difficoltà economiche o perché intenda disporre diversamente della sua attività produttiva e trasferirsi. Il contadino, in tali casi, anche in base al principio del rispetto dovuto ad alcuni fondamentali diritti di libertà della persona umana, dovrebbe avere il diritto di trasferirsi in altri settori produttivi e avere il diritto unilaterale di recesso, naturalmente subordinato ad un preavviso di un anno.

Il preavviso di un anno ci sembra un periodo abbastanza adeguato per garantire il concedente nei suoi diritti e per dargli possibilità di trovare chi possa sostituire il contadino che intende recedere. Dato l'anno di preavviso, il recesso avverrebbe alla fine dell'annata agraria successiva a quella in cui

il diritto di recesso viene dichiarato. Attraverso questa formula, riteniamo di salvaguardare adeguatamente i diritti di entrambe le parti.

Una obiezione è stata fatta in Commissione a questa nostra proposta: si è affermato cioè che, concedendo al contadino un diritto unilaterale di recedere dal contratto prima della scadenza prevista dalla legge, stabiliremmo un principio lesivo del criterio di bilateralità che dovrebbe sempre essere presente nel regime dei contratti.

Ai colleghi che avessero questa preoccupazione dobbiamo far presente che tutti i progetti di legge, compresi i progetti da voi presentati, onorevoli colleghi del centro, comportano in sostanza una difesa unilaterale, nel senso giusto ed equo della parola, della parte più debole, come diciamo noi (e come avete detto anche voi). Infatti, quando stabiliamo per il mezzadro il diritto ad una determinata percentuale in sede di riparto, evidentemente stabiliamo un principio unilaterale a carico del concedente. Questo principio di bilateralità, quindi, che verrebbe offeso dalla nostra proposta relativa ad un diritto di recesso da parte del contadino, non deve costituire una ragione di impedimento ad una benevola considerazione della nostra proposta.

Peraltro, risulta che anche numerosi colleghi della maggioranza (si veda a pagina 11 del fascicolo un emendamento 10-bis a firma degli onorevoli Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci ed altri), intendono stabilire un diritto analogo a quello del nostro emendamento. L'unica differenza è che questo diritto sarebbe limitato unicamente agli affittuari. Non ci rendiamo conto, però, onorevole Truzzi, del perché vorreste limitare soltanto agli affittuari l'esercizio di questo diritto di recesso, se noi abbiamo bene inteso il senso di questo articolo 10-bis.

Noi pensiamo che se è giusto affermare, come dice l'onorevole Truzzi, questo diritto da parte dell'affittuario, altrettanto giusto è affermarlo per tutti i contadini, qualunque sia il contratto che li lega al fondo.

Concludo, facendo presente che una delle obiezioni fondamentali che viene mossa ai sostenitori, quali noi siamo, pervicaci dell'istituto della giusta causa permanente e della lunga durata dei contratti, è che noi creeremmo una nuova servitù della gleba. Se non prevedessimo la possibilità per il contadino, che è garantito dalla lunga durata e — auspichiamo — dalla giusta causa permanente, qualora si trovi di fronte a difficoltà

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

o ad altre prospettive, di recedere dal contratto con l'avviso di un anno, alla fine della annata agraria successiva, allora sì che verremmo a creare una servitù che potrebbe essere veramente pesante per il contadino.

Noi ci troviamo in una situazione di crisi per le campagne. Esiste appunto da parte di numerosi contadini questa preoccupazione di non poter resistere, nell'attuale situazione, agli effetti della crisi e al disagio economico imperversante. Perciò dobbiamo preoccuparci tanto più di mettere questi contadini nella possibilità di potersi trasferire — ove lo ritengano opportuno — in altro settore di attività o comunque di disporre altrimenti della loro attività produttiva.

È per questo motivo che noi riteniamo fondata la nostra richiesta e pensiamo che i colleghi vorranno approvarla.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bartesaghi e Melloni hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera a), le parole: « 6 anni », con le altre: « 9 anni ».

L'onorevole Bartesaghi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BARTESAGHI. Siccome vi è un emendamento uguale dell'onorevole Cacciatore, la sua illustrazione vale anche per il mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Cacciatore, Minasi, Sampietro Giovanni e Fora hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera a) le parole: « 6 anni », con le altre: « 9 anni »; al primo comma, lettera c) le parole: « 3 anni », con le parole: « 4 anni »; e di aggiungere al primo comma, lettera d), dopo la parola: « parziaria », le parole: « e compartecipazione ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Noi siamo d'accordo con l'emendamento che poco fa ha illustrato il collega onorevole Grifone, ma in linea subordinata abbiamo presentato emendamenti per stabilire la durata di ogni forma di contratto.

Il primo nostro emendamento riguarda il contratto di affitto a coltivatore diretto per il quale noi chiediamo una durata minima di 9 anni.

Devo ricordare che già nel 1950, quando fu approvata dalla Camera la legge sulla riforma dei patti agrari, fummo tutti d'accordo nel fissare la durata minima del contratto di affitto a coltivatore diretto in 9 anni.

Ricordo anche che una vivace discussione vi è stata in Commissione e che i colleghi del Veneto, specialmente il collega Gatto, mi sembra, fecero rilevare che nel Veneto la

durata minima dei contratti a coltivatore diretto è di 9 anni.

Ora, non so perché poi si sia fissata questa durata minore quando già tutti eravamo d'accordo nel 1950 e quando già sappiamo che in una parte d'Italia oggi d'accordo concedenti e affittuari fissano in 9 anni la durata del contratto.

Per quanto riguarda la mezzadria, ricordo che nella legge del 1950 fummo d'accordo nel tenere presente una durata non inferiore al ciclo di rotazione colturale.

Credo che il ciclo di rotazione colturale sia di 2 anni per alcune forme di mezzadria ed allora fissare oggi la durata del contratto di mezzadria in 3 anni, mi sembra illogico.

Ecco perché ho chiesto che la durata minima sia di 4 anni.

Al primo comma poi della lettera d) dello stesso articolo abbiamo chiesto che dopo la parola « parziaria » venissero aggiunte le parole « e compartecipazione ».

Credo che dopo l'approvazione dell'emendamento Miceli e dopo la discussione avvenuta sull'articolo 5, mai come oggi si rende necessario approvare il nostro emendamento, aggiungendo la parola « compartecipazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Marino ha proposto al primo comma di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) per la mezzadria, la durata è indefinita ed il rapporto si può interrompere in qualunque momento, ma soltanto per mezzo di una disdetta motivata da giusta causa ».

Poiché l'onorevole Marino non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

L'onorevole Daniele propone al primo comma, lettera d), di sostituire le parole « quattro anni » con le parole « tre anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DANIELE, *Relatore di minoranza*. Con l'emendamento da me presentato si propone di determinare la durata del contratto di colonia parziaria in tre anni anziché in quattro anni. Ciò non allo scopo di fare una specie di tira e molla a vantaggio di una o di un'altra categoria, ma per motivi esclusivamente tecnici, perché già nella mia relazione di minoranza ho avuto modo di far rilevare come sia privo di senso trasformare in questione politica una questione che è essenzialmente di natura tecnica quale quella della durata dei contratti agrari. La durata dei contratti, infatti, è strettamente collegata alla rotazione agraria ed alla necessità delle diverse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

colture che si praticano per cui meglio sarebbe stato, come originariamente si prevedeva nella proposta di legge dell'onorevole Sampietro, attenersi, per quanto si riferisce alla durata, all'intero svolgimento dei cicli colturali. Ma, una volta entrati nell'ordine di idee di determinare dei periodi artificiali, è evidente che si sarebbe almeno dovuto seguire un criterio unico, e poiché per l'affitto e per la mezzadria si è stabilita una durata di tre anni o di un multiplo di tre, prendendo per base, quindi, dal punto di vista tecnico, la rotazione triennale e non quella quadriennale, non può non suscitare meraviglia il fatto che proprio per la colonia parziaria, per la quale, come è noto, vigono contratti di durata più breve e che è diffusa in zone in cui la rotazione quadriennale non è praticata, sia stata stabilita, invece, una durata di quattro anni.

Questo diverso trattamento fatto alla colonia parziaria, crea una disarmonia in tutto l'articolo, perchè se per l'affitto e la mezzadria si è prescelto il concetto della durata rapportata alla rotazione triennale, lo stesso concetto deve essere adottato anche per la colonia parziaria. Ad eliminare questa contraddizione tende, appunto, il mio emendamento, e d'altra parte desidero mettere in rilievo che nella colonia parziaria, secondo quanto è stato precisato in questa aula, nelle sedute precedenti, deve ritenersi compresa anche la compartecipazione associativa ed è quindi questa una ragione di più perchè la durata di cui trattasi debba essere stabilita in 3 anni piuttosto che in 4, dal momento che la compartecipazione a carattere associativo ha attualmente, di norma, una durata soltanto annuale.

A proposito della compartecipazione poi, io penso che, come già si è addivenuti alla decisione di accantonare gli articoli 2 e 5 in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Miceli, altrettanto debba essere fatto per questo articolo 6 e successivamente per l'articolo 7 e gli altri in cui dovranno essere stabilite norme per la compartecipazione, non associativa, ma avente i caratteri di contratto di lavoro.

Proporrei, pertanto, di rinviare già sin da ora tutta la materia alla Commissione, non per insabbiare la legge, ma anzi per renderne più sollecita la approvazione, in quanto la Commissione dovrebbe soltanto predisporre il testo di tutto il titolo riguardante la compartecipazione, mettendo così la Camera in grado di procedere più speditamente, mentre ora, a seguito dell'emenda-

mento Miceli, si incontrano difficoltà ad ogni pie' sospinto. Comunque, mi riservo di ripresentare formalmente la proposta alla fine della discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha dichiarato di far proprio l'emendamento Malagodi tendente a sostituire, nella lettera d) del primo comma, le parole « 4 anni » con le parole « 2 anni ». Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. La lettera d) del primo comma dispone la durata per i contratti di colonia parziaria in 4 anni. Noi riteniamo che due anni siano sufficienti per completare il ciclo di tutte le coltivazioni, per cui non si comprende una durata maggiore o tanto meno doppia per il contratto in parola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosini, Cervellati, Spartaco Marangoni, Cavazzini, Scarpa, Vincenzo Cavallari, Bigi, Miceli, Cremaschi, Marabini e Bottonelli hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo la lettera d), la seguente:

« e) per la compartecipazione al prodotto e per la cointeressenza: 4 anni ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSINI. Per convincerci della necessità di stabilire nell'articolo che stiamo esaminando la durata anche dei contratti di compartecipazione, occorre rifarci a quanto avvenne nella seduta del 31 luglio 1957, quando la nostra Assemblea, a seguito di una votazione estremamente importante, inserì nella legge un principio nuovo di grande rilievo, principio che dovremo tener presente per tutta questa discussione. Io non pretendo che di portare un contributo di chiarezza richiamando alla memoria dei colleghi quanto avvenne appunto in quella seduta. Il nostro Presidente chiari, in quella circostanza, il pensiero della Assemblea dando atto all'onorevole Miceli che il non avere insistito per la votazione del suo emendamento diretto ad aggiungere nel primo comma dell'articolo 1 la parola « compartecipazione », costituiva riconoscimento della superfluità dell'emendamento, in quanto la compartecipazione doveva ritenersi compresa nella colonia parziaria; e ciò sulla traccia di quanto l'onorevole Colombo e il relatore ebbero ripetutamente a dichiarare, con la precisazione che tale compartecipazione si riferisce a tutte le coltivazioni del fondo.

Trattandosi poi dell'ultimo comma (che nella formulazione originaria così stabiliva: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di lavoro agricolo anche

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

quando il prestatore di lavoro sia retribuito con partecipazione al prodotto »), intervenne l'emendamento Miceli, che fu approvato. talché l'ultimo comma dell'articolo 1 fu approvato in questa forma: « Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di compartecipazione al prodotto e di cointeressenza ».

È chiaro dunque che per volontà della Camera devono essere regolati da questa legge due rapporti che hanno notevoli differenze fra di loro: la compartecipazione a tutti i prodotti del fondo e la compartecipazione ai singoli prodotti del fondo.

Questa differenza corrisponde alla differenza fra un contratto associativo e un contratto di lavoro? Io sono fedele all'insegnamento di Paolo, per cui non si deve trarre la norma dalla regola generale, ma al contrario la regola generale dalla norma positiva. Pertanto, penso che non spetti al legislatore stabilire a quale regola generale potrà dar vita la posizione di queste singole norme.

Certo è che la differenza fra l'impostazione del ministro e quella dell'onorevole Miceli è chiarissima; e il fatto che l'emendamento Miceli è stato non semplicemente aggiuntivo ma sostitutivo di tutta la prima parte del quarto comma, ha anche un estremo interesse per qualunque interprete

Il testo della Commissione secondo cui: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di lavoro agricolo anche quando il prestatore di lavoro sia retribuito con partecipazione al prodotto » è stato sostituito da uno affatto opposto: « Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di compartecipazione al prodotto e di cointeressenza ». E dalla discussione che si è avuta in aula risulta che i contratti di cointeressenza sono sempre dei contratti di lavoro e che i contratti di compartecipazione in quanto siano contratti associativi si ritengono compresi nei contratti di colonia parziaria: quelli che non vi sono compresi, e su cui quindi occorre specificamente diporre, non sono dunque contratti associativi.

I contratti che hanno per oggetto la coltivazione di un solo prodotto sono soggetti a questa legge, benché siano generalmente dei veri e propri contratti di lavoro. Cito un caso tipico nella valle padana: la coltivazione delle barbabietole. Che la dottrina o la giurisprudenza lo chiami contratto di lavoro o contratto associativo, può anche non interessarci. A noi interessa che il lavoratore, il quale non apporta il capitale e che partecipa al rischio soltanto nella misura in cui vi par-

tecipa, il lavoratore che è retribuito con una quota del prodotto, deve trovare in questa legge la regolamentazione di quel rapporto, con la sola eccezione che quella coltivazione non sia intercalare o stagionale; sempre che, cioè, impegni il fondo per tutto il ciclo annuale. Allo stato delle cose, quindi, e se la Camera non vuole — come non può — tornare sulle sue decisioni, occorre regolare la durata di questi rapporti: altrimenti si sarebbe fissato all'articolo 1 un principio che non troverebbe rispondenza in tutto il seguito della legge.

Secondo il progetto della Commissione, la durata minima di tutti i rapporti che sono qui considerati, come l'affitto di terreno per solo pascolo, è di tre anni. Mi sembra che la compartecipazione al prodotto e la cointeressenza debbano avere, come proposto nel nostro emendamento, una durata maggiore perché certamente (per quanto mi consente di affermare la mia competenza) i terreni coltivati a pascolo necessitano di investimenti e di cure inferiori ai terreni coltivati, per esempio, a barbabietola.

Aggiungerò che sembrerebbe inopportuno distinguere la colonia parziaria dalla compartecipazione al prodotto agli effetti della durata dei contratti, perché daremmo origine ad una serie di vertenze. Avendo fissato il principio che nella colonia parziaria è compresa la compartecipazione ai prodotti, se la durata fosse stabilita in misura differente per questi due tipi di compartecipazione, si renderebbe ogni volta necessario un complesso accertamento per vedere se si tratta di compartecipazione o di cointeressenza e, nella prima ipotesi, se si tratti di compartecipazione ai prodotti oppure ad un solo prodotto.

Per restare fedele alla impostazione sancita con l'approvazione dell'emendamento Miceli e per dare una reale concretezza a quel principio, ritengo che la Camera debba stabilire in misura non inferiore ai quattro anni la durata minima dei contratti di compartecipazione al prodotto e di cointeressenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Il testo della Commissione, che ho sott'occhio, differisce da quello presentato dal ministro, in modo particolare per quanto riguarda la regolamentazione dei contratti di colonia parziaria, per i quali il progetto governativo proponeva la durata di tre anni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

(analogamente a quanto era previsto per i mezzadri) mentre la Commissione ha proposto, e propone, quattro anni.

Passando ad esaminare, nell'ordine di presentazione, i vari emendamenti, ci si imbatte innanzitutto in una proposta radicale dell'onorevole Grifone ed altri, illustrata dallo stesso onorevole Grifone, tendente a dare una eguale durata a tutti i contratti disciplinati da questa legge. Questa durata dovrebbe essere non inferiore a nove anni, con la possibilità, però, alla fine di ogni anno, per il lavoratore di recedere dal contratto al termine dell'annata agraria successiva.

Dopo ampia discussione, la Commissione ha ritenuto che, agli effetti della durata dei contratti, si debba distinguere fra contratti di scambio (a carattere locatizio) e contratti associativi. Per questi ultimi, date le particolari condizioni a cui tale tipo di contratto deve rispondere, la Commissione ha ritenuto opportuno che la loro durata sia più breve di quella dei contratti locatizi nei quali invece, avendo solo l'affittuario la titolarità e la responsabilità dell'impresa, è apparso conveniente garantirgli la possibilità di restare sulla terra per un periodo notevolmente lungo, e con piena tranquillità. Le ragioni tecniche, economiche e sociali sono ormai da tutti conosciute e possiamo pertanto essere assai sintetici.

La Commissione insiste sull'opportunità che a questi differenti tipi di contratto si dia una durata diversa, durata che naturalmente va collegata col principio della giusta causa, che dovrà subordinare e regolare le disdette.

Abbiamo in Commissione lungamente discusso sulla durata dei contratti di locazione, discussione che si è collegata ed ha avuto termine quando si è deciso sul regolamento delle disdette.

Nel testo della Commissione è rimasto fermo che i contratti di affitto a non coltivatore diretto devono avere una durata superiore a quelli di affitto a coltivatore diretto, perché per l'affitto a non coltivatore diretto si è ritenuto e si ritiene che non debba esservi la limitazione nella disdetta. Le ragioni sono già state dette. Fermo il principio che ai contratti di affitto debba darsi una durata convenientemente lunga, conforme alle esigenze di una razionale gestione dell'impresa, si è però considerato che il contratto di affitto a non coltivatore diretto è un contratto nel quale vi è un'impresa fortemente organizzata per la quale la possibilità di difendersi di fronte a eventuali pretese ec-

cessive del proprietario, si fonda sulla stessa consistenza economica dell'impresa di affitto. Si è ritenuto, quindi, che non sia necessario nè opportuno tutelare i contratti di affitto a non coltivatore diretto attraverso una regolamentazione delle disdette, consentendo però ad essi una durata superiore a quella per l'affitto a coltivatore diretto, e la durata si è stabilita in 9 anni; questi 9 anni, lo ripeto, sono in collegamento con l'assenza di una disciplina della disdetta.

Per l'affitto a coltivatore diretto invece, nel quale viene a costituirsi un'impresa autonoma per la quale si ritiene necessaria una durata adeguata, la Commissione, dopo lunga discussione, ha aderito alla proposta di stabilire per questi contratti la durata di 6 anni. Durata minima di 6 anni, cioè durata non inferiore a 6 anni: il che significa che poi nelle contrattazioni collettive o individuali potrà essere anche stabilita un'eventuale durata superiore quando le condizioni locali dell'agricoltura e le condizioni sociali lo renderanno opportuno e necessario.

Questa discriminazione di durata tra i contratti a tipo locatizio e i contratti associativi, la Commissione ritiene che debba continuare a sussistere; come ritiene che debba rimanere la differenza nella durata tra i contratti di affitto a conduttore e contratti di affitto a coltivatore diretto.

Per i contratti associativi, data anche la necessità che questo rapporto si fondi su una collaborazione che sia in atto continuamente durante la vita del contratto, la Commissione ritiene che la durata deve essere più breve che non la durata dei contratti di affitto. Qui vi è un'impresa associata che è comune a concedente e mezzadro, o a concedente e colono parziario. L'impresa comune richiede necessariamente — se l'impresa deve essere attiva ed efficiente — la possibilità di convivenza, e noi riteniamo che questa esigenza debba trovare la sua manifestazione e la sua garanzia anche nella durata del contratto: durata che per la mezzadria si ritiene debba essere fissata al minimo in tre anni e per la colonia parziaria in quattro anni.

La proposta del Governo era di stabilire per la colonia parziaria una durata pari a quella della mezzadria, al fine di non fare una distinzione fra queste due forme contrattuali che, fra l'altro, spesso sono difficili a distinguersi: la Commissione ha ritenuto invece, che anche agli effetti della durata, sia preferibile fare una distinzione, attribuendo alla colonia parziaria un termine

meglio corrispondente alle sue caratteristiche. Infatti, la colonia parziaria trova applicazione soprattutto là dove l'azienda non è organizzata. La definizione data dal codice della colonia parziaria non richiede come suo elemento di fatto, oggettivo, il podere: richiede soltanto un appezzamento di terreno, e questo normalmente non ha una sua propria rotazione ma, specie quando trova applicazione nel mezzogiorno d'Italia, è legato a coltivazioni le quali, nella maggior parte dei casi, danno una produzione ad anni alterni.

Questa è la ragione per la quale la Commissione ha ritenuto che per la colonia parziaria non debba rimanere la durata triennale come per la mezzadria, ma che la durata della colonia parziaria sia di un numero pari di anni, cioè 2 o 4. Di fronte alla proposta di stabilire un termine di 2 anni la Commissione, dopo avere discusso lungamente, ha ritenuto che fosse da preferirsi un termine più lungo, che desse la possibilità al colono di stare sul fondo per un numero di anni superiore a quello minimo di 2 anni già previsto dal codice.

Il codice civile, parlando della colonia parziaria, stabilisce che la sua durata è pari a quella della rotazione colturale se nel fondo vi è questa rotazione, è invece biennale, se sul fondo non vi è una rotazione colturale.

La Commissione ha ritenuto che per assicurare una maggiore stabilità ai lavoratori e garantire loro migliori condizioni di vita, fosse opportuno sostituire alla durata minima biennale stabilita dal codice quella di 4 anni.

La differenza non è molta, tuttavia essa rappresenta indubbiamente un progresso per i coloni parziari, un progresso in virtù del quale costoro, impiegando la loro mano d'opera sul fondo, con la collaborazione dei concedenti, possono realizzare quel miglioramento delle economie che risponde all'interesse tanto dei coloni parziari quanto dello stesso concedente, come dell'agricoltura nazionale.

Quanto alla proposta di inserire qui — come vorrebbe l'onorevole Rosini — una regolamentazione della durata dei contratti di compartecipazione, insisto sulla riserva che fu fatta quando, il 31 luglio scorso, si votò quell'emendamento in virtù del quale si è introdotta in questa legge la menzione e la disciplina dei contratti di compartecipazione o di cointeressenza.

Già allora la maggioranza della Commissione ha fatto presente che se si tratta di compartecipazioni associative, queste, secon-

do la disciplina generale del codice, debbono considerarsi come rientranti nella dizione di colonia parziaria. Quindi le compartecipazioni associative a questo titolo rientrano già nella disciplina di questa legge, la quale parla di colonia parziaria.

Se viceversa si tratta di contratti di compartecipazione e di cointeressenza non aventi carattere associativo (*Interruzione del deputato Miceli*), ma carattere di contratti di lavoro, la Commissione insiste che non è questa la sede per disciplinare questi rapporti.

ROSINI. E l'articolo 1 dove lo mettiamo?

GERMANI. *Relatore per la maggioranza.* Abbiamo già discusso a lungo su questi contratti di compartecipazione al prodotto e di cointeressenza. Per quel che io ricordo, in quest'aula non è stato detto che questi contratti di compartecipazione o cointeressenza debbono essere necessariamente contratti di lavoro.

MICELI. Potrei dirle che ella ha poca memoria, nella migliore delle ipotesi.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza.* Nella migliore delle ipotesi è stato detto che si tratta di contratti aventi un contenuto particolare, una configurazione particolare, che non è stata meglio definita. Su questo punto — la mancanza di una chiara definizione di questi contratti — la Camera è stata d'accordo, tanto vero che anche la parte che aveva proposto l'emendamento secondo il quale si è poi introdotta la menzione di «compartecipazione e cointeressenza», si è riservata di presentare norme apposite per disciplinare questa particolare materia che non è bene definita.

Di fronte a questa posizione, la Commissione non ha difficoltà a che, anche in sede di regolamentazione dei contratti agrari, si possa introdurre una disciplina specifica di questi contratti di compartecipazione e di cointeressenza, purché però siano esattamente definiti nel loro carattere, nei loro rapporti, nella loro natura, in modo che la Camera sappia a quali contratti questa disciplina deve essere riferita.

Sarei d'avviso, onorevole Presidente, che là dove si parla negli emendamenti di compartecipazione o di cointeressenza, questo riferimento almeno per il momento debba essere eliminato, riservandosi eventualmente la Camera di dettare un apposito titolo in cui siano disciplinati questi contratti. In quella sede noi vedremo quale dovrà essere la disciplina particolare da dare a questi contratti e quali articoli, tra quelli che eventualmente la Camera abbia già approvati, debbano avere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

applicazione anche per questi contratti. Questo è il parere della Commissione.

Per quanto riguarda, poi, i salariati agricoli, noi abbiamo sempre ritenuto che dalla materia dei contratti agrari debba essere distinta la disciplina dei rapporti fra salariati agricoli e proprietari. Si tratta di contratti completamente diversi da questi che stiamo esaminando e che afferiscono alla gestione dei fondi attraverso i contratti di scambio locatizio e i contratti associativi. Su questo punto la Commissione insiste. La disciplina dei rapporti di salariato agricolo non deve far parte di questa legge perché si tratta di contratto di carattere e di natura assolutamente diversi che potrà essere disciplinato in sede apposita...

ROSINI. Ella fa distinzione fra l'emendamento approvato dalla Camera e quello che non è stato approvato, ponendo tutto sullo stesso piano.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ho fatto la distinzione fra l'emendamento approvato dalla Camera e ciò che non è stato ancora approvato, ma insisto nel dire che questi rapporti di compartecipazione e di cointeressenza, di cui noi stessi non abbiamo un'idea del tutto chiara — e su questo fosse anche voi parzialmente d'accordo quando vi siete riservati di presentare apposite norme regolatrici di questi rapporti...

ROSINI. Non per definirli, ma per regolarli.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Appunto perché manca la conoscenza esatta dei rapporti che devono essere disciplinati, non è in questa sede che dobbiamo regolarli; se, tuttavia, si ritenesse di inserire la regolamentazione in questa legge, dovrà pensarsi ad una disciplina particolare, riferita in modo specifico a tali rapporti di compartecipazione e di cointeressenza che siano distinti dai rapporti di colonia parziaria, e cioè siano privi di quel carattere associativo, che è già compreso nella colonia parziaria. Ripeto che in tal caso questi contratti potranno formare oggetto di un capitolo apposito, in cui verranno ben stabiliti e definiti la loro natura ed i loro requisiti e sarà fissata la loro disciplina, eventualmente richiamandosi alle norme che sono state già approvate con riferimento agli altri contratti. Questa è la sostanza dell'osservazione che la Commissione avanza per gli emendamenti che sono stati presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento Marino che concerne la durata della mezzadria, la Commissione ha già espresso il suo pen-

siero e che cioè la durata non deve essere indefinita, bensì deve essere definita sia nei singoli cicli contrattuali sia nella durata dell'intero ciclo contrattuale.

Inoltre, la norma proposta dall'onorevole Marino non tocca soltanto la questione della durata del contratto di mezzadria, ma investe anche la questione della disciplina delle disdette che dovremo esaminare successivamente. Pertanto, ritengo che questo emendamento debba essere discusso in sede di esame dell'articolo 10.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Vorrei appellarmi innanzitutto all'attenzione ed alla comprensione del Presidente della Camera.

La questione sollevata dall'onorevole Germani, alla quale mi permetterò di dare un chiarimento, si ripresenterà puntualmente in ogni articolo.

PRESIDENTE. Perciò l'onorevole Germani poneva il problema generale.

ROSINI. L'abbiamo già risolto.

MICELI. Ci è stato possibile, quando ci si è presentata ai primi articoli, non trattare tali articoli e rimandarli; ma possiamo seguire questo metodo per tutta la legge? Credo di no.

In ogni articolo la legge, che non prevedeva i contratti di compartecipazione di lavoro, parlava di contratti di affitto, di colonia, di mezzadria, di contratti miglioratori. Questa dizione ci segue in tutti gli articoli.

Nella seduta del 31 luglio è stato introdotto, anche se l'onorevole Germani non è rimasto contento, un nuovo tipo di contratto che la legge deve disciplinare, cioè il contratto di compartecipazione di lavoro. E qui l'onorevole Germani non ha alcuna porta, anche molto stretta, per sfuggire al voto della Camera. I contratti che non sono di compartecipazione di lavoro sono stati sottratti alla esplicazione legislativa perché il ministro ha dichiarato: « Li ritengo compresi nella colonia parziaria » e, noi, l'onorevole Cacciatore ed io, con questa interpretazione e per non pregiudicare con una eventuale votazione negativa la questione, decidemmo di ritirare l'emendamento che proponeva *in extenso* di includerli. Quando noi diciamo contratto di colonia parziaria, diciamo perciò colonia parziaria e compartecipazione non di lavoro, cioè compartecipazione in cui il partecipante, oltre che con il lavoro, contribuisce, in una forma anche tenue, col capitale, quindi, contratti di compartecipazione asso-

ciativa. Quali altri contratti di compartecipazione restano? Esclusivamente ed evidentemente i contratti di compartecipazione di lavoro.

E qui, se gli atti parlamentari, come il Presidente della Camera sempre ci ricorda, debbono avere un valore non dico per i giudici, ma per lo meno per i membri del Parlamento, che a pochi giorni di distanza non possono dimenticarli, abbiamo una dichiarazione dell'onorevole Colombo, il quale, prima che fosse messo in votazione il mio emendamento, affermò: « Quanto all'emendamento Miceli » (che era quello che è stato approvato testualmente, senza modificazioni: « Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di compartecipazione al prodotto e di cointeressenza ») « credo che qui ci avviamo verso un grosso equivoco. Quando abbiamo rifiutato di regolare i contratti di compartecipazione di lavoro, abbiamo rifiutato di regolarli tanto quando questi vengono remunerati con mercede, tanto quando vengono remunerati con quota del prodotto ». Questa era l'ipotesi dell'onorevole Colombo che riteneva preclusiva la precedente votazione. « Adesso, diceva il ministro Colombo, torniamo di nuovo ai contratti di lavoro per stabilire soltanto se si debbano comprendere quelli remunerati con quota del prodotto.

« Ebbene, nel merito sono contrario, perché si tratta di materia esclusa da questa legge. Mi permetto inoltre di chiedere al signor Presidente se si possa di nuovo riprendere in esame la materia dei contratti di lavoro ». E il Presidente rispose: « Onorevole ministro, abbiamo già chiarito che la questione non è pregiudicata », affermando cioè che la votazione dei contratti di salario fisso, cioè i contratti con una speciale retribuzione del lavoro del prestatore d'opera agricolo, non pregiudicava la regolamentazione dei contratti di lavoro retribuiti in forme diverse dalla mercede fissa.

Con questa precisazione dell'onorevole Presidente, che risponde ad una formale richiesta del ministro Colombo, noi abbiamo votato. Questo emendamento è stato approvato; abbandoniamo, quindi, i « se », come dicevo nella mia interruzione all'onorevole Germani, e cerchiamo altre vie d'uscita. La Camera cioè col suo voto del 31 luglio ci ha dato il mandato di regolamentare in questa sede i contratti di lavoro retribuito con una parte del prodotto, con le esclusioni già approvate, e noi questo mandato dobbiamo adempiere.

L'interrogativo che sorge a questo punto è il seguente: come regolamentiamo questi contratti di lavoro retribuito con una parte del prodotto? Elaborando un titolo a parte, « Contratti di compartecipazione al prodotto e di cointeressenza », e collocando in detto titolo diversi articoli per quanto riguarda la durata, la giusta causa, la prelazione, la direzione, ecc.?

È logico che un titolo simile dobbiamo pur farlo, ma per inserirvi quello che va escluso dalle norme generali, perché, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, per tutti gli altri contratti questo sistema è stato adottato. Esiste, infatti, un titolo (il II) che riguarda i contratti di affitto e in essi si includono quelle disposizioni particolari che sfuggono alle disposizioni generali. Abbiamo un altro titolo (il III) che riguarda la mezzadria; un titolo (il IV) che riguarda la colonia parziaria e uno (il V) che riguarda i contratti a miglioria. Come esistono già questi cinque titoli, deve esistere un sesto con la dizione: « Contratti di compartecipazione al prodotto e di cointeressenza », capace di accogliere le norme speciali riguardanti detti contratti.

I membri del Governo e della Commissione, che sono dei musicisti e parlano sempre di armonia delle leggi, dovrebbero spiegarci perché dovremmo seguire un sistema diverso. nel caso della compartecipazione al prodotto, da quello seguito per la mezzadria, la colonia parziaria ecc.

Anche se il Governo ammette questo principio, sorge sempre un interrogativo afferente alla questione della durata: è una questione che si inserisce nelle disposizioni generali o deve trovare luogo proprio nelle disposizioni specifiche? Io credo che si debba inserire nelle disposizioni generali, perché nell'articolo 6 non vi è una durata per tutti i contratti, ma una durata differenziata, contratto per contratto, proprio come ha voluto il Governo, e cioè per i coltivatori diretti 9 anni, per gli affittuari coltivatori 6 anni, e così di seguito.

Per questi motivi e poiché ritengo di essere nel vero affermando che questo problema si ripresenterà (basta, signor Presidente, che ella scorra un po' gli emendamenti per rendersene conto), è bene che esso venga affrontato una volta per sempre. Se la Presidenza, il Governo o la maggioranza volessero trattare della regolamentazione di questo tipo di contratto, noi non avremmo alcuna difficoltà a farlo, e non faremo nessuna rivelazione affermando che abbiamo già pronto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

uno schema che tratta appunto della regolamentazione di questi contratti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto alle dichiarazioni fatte dal relatore onorevole Germani, non avendo alcunché da aggiungere e condividendo in pieno il suo pensiero.

Vorrei soltanto fare una precisazione per quanto concerne la durata dei contratti di colonia parziaria. Le durate previste nei vari emendamenti vanno dai 2 ai 3 ai 4 anni.

È stato anche sottolineato che vi sarebbe una discordanza tra il progetto governativo e quello della Commissione. Il giudizio in questa materia non può essere univoco, né una qualsiasi decisione copre esattamente tutto l'ambito di questi contratti perché per alcune zone potrebbero essere opportune le rotazioni del tipo di quella della mezzadria, rotazione triennale, ma poiché questi contratti di colonia parziaria si applicano soprattutto alle zone dell'Italia meridionale ed in particolare a quelle dove esistono colture arboree, specie l'ulivo, ecco il perché si parla anche di un periodo che è o biennale o di quattro anni, cioè anni pari, non anni dispari; di qui la diversità delle varie impostazioni.

A ogni modo, senza creare nuovi problemi, aderisco al testo della Commissione anche per quanto riguarda la materia della colonia parziaria.

Vorrei poi accennare brevemente ad una questione che è forse bene trattare in via pregiudiziale, ma senza fare una pregiudiziale formale. In realtà, quando si discusse sull'articolo 1, facemmo una precisa distinzione tra le partecipazioni associative (le quali — dicemmo — sono tutte quante comprese nella dizione generica di colonia parziaria) che investono tutte le colture del fondo e comportano la consegna manuale del fondo ed altre caratteristiche ancora, e la partecipazione di lavoro, che, se non altro, sono contraddistinte anche dal fatto che non comportano necessariamente la consegna manuale del fondo. Si disse: queste partecipazioni di lavoro possono essere compensate o con salari, con la mercede normale, oppure possono essere compensate con quote di prodotto.

ROSELLI. Le partecipazioni non sono mai compensate con un salario.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Effettivamente c'è una piccola inesattezza di linguaggio quando si dice la mercede. Si vuol dire una quota fissa del prodotto. Si dice per esempio *tot* di bietole o *tot* di pomodoro. Invece vi sono altri casi in cui vi è una specie di associazione al rischio, perché si dice: una quota  $x$  di quello che sarà il prodotto. Ella ha ragione quando dice che non vi è il pagamento in salario: è stata una mia inesattezza di espressione.

Ora la Camera ha deliberato, accettando l'emendamento Miceli, di regolare anche questa materia e quindi non abbiamo che da prendere atto di questa deliberazione ed agire in conformità. Che cosa ha chiesto, se ho ben capito, il presidente della Commissione? Che cosa chiedo io? Di non fermarsi agli aspetti formali, come ha fatto l'onorevole Miceli. Egli ha detto che di solito le norme generali vengono tutte esaminate e decise nella parte generale, le norme specifiche per ciascun contratto vengono poi esaminate e deliberate nei titoli che si riferiscono a ciascun contratto specifico. Quindi dovremmo mettere qui anche le norme di carattere generale che si riferiscono alle partecipazioni di lavoro. Quale è la difficoltà che si oppone a tale impostazione? Questa: che noi abbiamo bisogno di avere una visione complessiva di tutta la regolamentazione che diamo a questo tipo di contratti. È difficile non avendo noi previsto la regolamentazione delle partecipazioni di lavoro deliberare prendendo in esame emendamento per emendamento.

Ecco perché, proprio per non creare ulteriori ostacoli e ritardi nell'approvazione della legge, mi permetterei di fare questa proposta. Ci sono tutti questi emendamenti che si riferiscono alle partecipazioni di lavoro; ora, se riuscissimo a metterci d'accordo nel senso di discuterli globalmente in Commissione per formarci su questa materia un'opinione comune, o in ogni caso per individuare quella che è l'opinione della maggioranza, potremmo poi venire in aula con una serie di norme organiche. Alla fine ci troveremo di fronte soltanto ad un problema di coordinamento, ed il Presidente ci consentirà di inserire le norme generali nella parte generale, le norme specifiche nel titolo specifico. Ma non saremo costretti a deliberare di un tipo di contratto non ancora configurato nella sua interezza, senza sapere che cosa approveremo col primo emendamento e dove ci condurranno gli altri emendamenti che approveremo in seguito.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

Pertanto, potremmo metterci d'accordo in questo senso: che tutti questi emendamenti ora non vengono votati, ma saranno invece esaminati in una serie di sedute che terremo in Commissione ed alle quali parteciperò anche io, in modo da poterci formare una opinione comune. Se non vi riusciremo, si vedrà almeno quella che è l'impostazione che la maggioranza della Commissione vuol dare a questa materia.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, quando arriveremo al suo emendamento, risolveremo il problema.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Siamo, dunque, in materia di durata dei contratti agrari, che è uno dei capisaldi della contrattazione agraria. Or bene, noi riteniamo che la durata del contratto di mezzadria debba essere quella proposta nel suo progetto dall'onorevole Ferrari, cioè la durata di tre anni con possibilità di tacito rinnovo di tre in tre anni, indefinitamente. Ci sembra, infatti, che in tal modo si garantisca al mezzadro la possibilità di rimanere sul fondo per un periodo tale da permettergli di raggiungere il migliore adattamento, riducendosi così in pratica i casi di disdetta, senza che vi sia bisogno di ricorrere alle disposizioni limitative della cosiddetta giusta causa.

Siamo anche per la durata fissata nel testo della Commissione per i contratti di affitto a coltivatore diretto e ad affittuario non coltivatore diretto, e cioè per la durata rispettivamente di anni sei ed anni nove, ad eccezione solo dei contratti di affitto per pascolo, la cui durata per altro non potrà essere inferiore ai tre anni (nel progetto Ferrari si parla di due), salvo il caso di contratti relativi all'affitto dei pascoli stagionali, che dovrebbero mantenere la durata inferiore ad un anno, prevista dagli usi locali.

Noi voteremo, quindi, contro tutti gli emendamenti diretti a dare all'articolo 6, che disciplina la durata dei contratti agrari, una dizione diversa da quella da me dianzi ricordata, accettata dalla Commissione ed ampiamente illustrata poco fa ancora una volta dall'onorevole Germani, presidente della Commissione stessa, nonché contro tutti gli emendamenti miranti a riconoscere diritti, comunque formulati, ad una sola delle parti stipulatrici di un contratto, a proposito del quale, una volta che esso sia stato stipulato, è assurdo parlare di una parte forte e di una parte debole.

Manteniamo, però, fermo l'emendamento Malagodi, riguardante la sola lettera d) dell'articolo 6, che risponde ad una norma precisa del nostro codice civile. Anche il presidente della Commissione, del resto, ha riconosciuto che non vi sono ragioni sostanziali per ritenere necessaria una durata maggiore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Grifone, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo, allora, alla votazione dell'emendamento Grifone, sostitutivo dell'intero articolo 6:

« I contratti disciplinati dalla presente legge hanno durata non inferiore a nove anni.

I contratti stipulati per un tempo minore e quelli a tempo indeterminato si intendono stabiliti per la durata prevista nella presente legge.

L'affittuario coltivatore, il mezzadro, il colono, il partecipante, il salariato agricolo, previo preavviso di un anno, può recedere dal contratto al termine di ogni annata agraria ».

CAPALozZA. Chiediamo di votare per divisione, separando i primi due commi dal terzo.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che gli onorevoli Bucciarelli Ducci, Manzini, Sabatini, Schiratti, Riva, Erisia Genna Tonietti, Agrimi, Gagliola Valandro, Elkan, Pintus, Nerino Cavallari, Roselli, Buzzi, Pedini e Gitti hanno chiesto la votazione per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale sui primi due commi dell'emendamento Grifone, testè letto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Rapelli. Si faccia la chiama.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MACRELLIBIASUTTI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

*(I deputati segretari procedono al computo dei voti).*

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	428
Maggioranza . . . . .	215
Hanno risposto <i>sì</i> . . .	179
Hanno risposto <i>no</i> . . .	249

*(La Camera non approva).**Hanno risposto sì:*

Albizzati — Alicata — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Assennato — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardini — Barontini — Bartesaghi — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Berti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Bianco — Bigi — Bigiandi — Boldrini — Bonomelli — Borellini Gina — Bottonelli — Brodolini — Bufardeci — Buzzelli.

Cacciatore — Calandrone Pacifico — Calasso — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Caprara — Cavaliere Alberto — Cavallari Vincenzo — Ceccherini — Cerreti — Cervellati — Chiaramello — Cianca — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Compagnoni — Corbi — Corona Achille — Cremaschi — Curcio — Curti.

De Lauro Matera Anna — Della Seta — Del Vecchio Guelfi Ada — Diaz Laura — Di Filippo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — D'Onofrio — Ducci.

Faletra — Farini — Ferri — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Fora Alvodino — Francavilla.

Gallico Spano Nadia — Gatti Caporaso Elena — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Giolitti — Gomez D'Ayala — Gorreri — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Grifone — Grilli — Gualupi — Gullo.

Invernizzi.

Jacometti — Jacoponi.

Laconi — Lamì — La Rocca — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Lozza — Luzzatto.

Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Maniera — Marabini — Marchionni Zanchi Renata — Marilli — Martoni — Martuscelli — Masini — Massola — Mazzali — Melloni — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Nenni Giuliana — Nicoletto — Novella.

Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pelosi — Pertini — Pessi — Pieraccini — Pigni — Pino — Pirastu — Pollastrini Elettra.

Raffaelli — Ravera Camilla — Ricca — Ricci Mario — Rigamonti — Rosini — Rubeo. Sacchetti — Sampietro Giovanni — Sansone — Santi — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Silvestri — Spadazzi — Stucchi.

Targetti — Tarozzi — Tolloy — Tonetti — Turchi.

Vecchiotti — Venegoni — Villani — Viviani Luciana.

Walter.

Zamponi.

*Hanno risposto no:*

Agrimi — Aimi — Alessandrini — Amato — Amatucci — Anfuso — Angioy — Antonozzi — Arcaini — Armosino.

Baccelli — Badaloni Maria — Baresi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Belotti — Berloffo — Bernardinetti — Berry — Bersani — Bertone — Berzanti — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Biasutti — Bima — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Bovetti — Bozzi — Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calvi — Campilli — Camposarcuno — Cantalupo — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cervone — Chiarini — Chiarolanza — Cibotto — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottle.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

Capua — De Caro — De' Cocci — Degli Occhi — Del Bo — Del Fante — Delli Castelli Filomena — Del Vescovo — De Maria — De Marsanich — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — De Totto — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Dominedò — Dosi — Driussi — Durand de la Penne.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletti — Fanfani — Farinet — Ferrara Domenico — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferreri Pietro — Foderaro — Folchi — Foresi — Formichella — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Garlato — Gaspari — Gatto — Gennai Tomietti Erisia — Geremia — Germani — Giglia — Gitti — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Gozzi — Graziosi — Grimaldi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gui.

Helfer.

Iozzelli.

Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Larussa — La Spada — Lombardi Ruggero — Longoni — Lucchesi — Lucifero — Lucifredi.

Madia — Malvestiti — Mannironi — Manzini — Marazza — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Marzano — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Maxia — Mazza — Menotti — Micheli — Momoli.

Natali Lorenzo — Negrari.

Pacati — Pagluca — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Perdonà — Perlungieri — Petrucci — Pignatelli — Pignatone — Pintus — Pitzalis — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Repposi — Resta — Riva — Rocchetti — Romanato — Romano — Rosati — Roselli — Rumor.

Sabatini — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovanni Battista — Scalfaro — Scalia Vito — Scarascia — Schiratti — Sciaudone — Sedati — Segni — Sensi — Spataro — Sponziello — Stella — Storch — Sodano — Sorgi — Spadola — Sparapani — Sullo.

Tambroni — Taviani — Terranova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vedovato — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vilelli — Vischia — Viviani Arturo — Volpe.

Zaccagnini — Zanibelli — Zanon — Zannotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (Concesso nelle sedute precedenti):

Bettiol Giuseppe.

Cortese Guido.

Di Bernardo.

Fanelli — Ferrario Celestino — Fina — Foa.

Giraud — Guerrieri Filippo.

La Malfa.

Quarello.

Riccio Stefano — Rubinacci — Russo.

(Concesso nelle sedute odierne).

Franceschini Giorgio.

Marzotto.

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ritengo che il terzo comma dell'emendamento Grifone possa essere per il momento accantonato.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Concorro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Bartesaghi e quello Cacciatore sono identici. Onorevole Cacciatore, insiste per la votazione?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Il gruppo del partito socialista italiano è favorevole all'emendamento Cacciatore per una ragione assai semplice. Si è detto giustamente che la durata del contratto debba essere tale da comprendere la durata della rotazione delle colture principali del fondo; ciononostante dobbiamo dire che tale rotazione varia da zona a zona e nell'interno delle singole zone stesse. A seconda dell'intensività della coltivazione noi troviamo rotazioni brevissime, di due anni, fino a rotazioni lunghissime di dodici.

La maggioranza della Commissione, mentre con una certa logicità ha fissato in nove anni la durata dell'affitto nella media e grande conduzione (durata corrispondente al prevalente lungo avvicendamento), con inspiegabile diverso criterio ha invece poi stabilito che sia di soli sei anni la durata dell'affitto

a coltivatore diretto, venendo in tal modo meno al criterio tecnico informatore della durata. Tant'è vero che l'onorevole Germani, nel sostenere testè i sei anni contro i nove proposti dall'onorevole Cacciatore, non ha portato una giustificazione di diverso assetto colturale, bensì ha espresso un criterio di compensazione, in favore dell'affittuario non coltivatore diretto. Egli infatti ha detto (quasi ritenendo che una rotazione sessennale sia normale) che a questi s'è concessa una durata di nove anni perché egli, non godendo della giusta causa, non può avere la probabilità di rimanere sul fondo diciotto anni: così, in compenso, vi possa rimanere nove, anziché sei.

Ma si tratta di un criterio davvero non accettabile, perché al conduttore non coltivatore diretto si è riconosciuta la pratica di rotazioni novennali, e per questo si è fissata una durata di nove anni al suo contratto. Orbene, se tale lunga rotazione vige nella media e grande conduzione, ugualmente la riscontriamo nei poderi di una certa consistenza a conduzione attiva, pur ammettendo che una differenza esista nell'adozione prevalente di lunghi avvicendamenti tra grandi e piccoli fondi. A me pare che, se nella rosa delle rotazioni in uso presso i poderi si riscontrano anche quelle di nove anni, a nove anni si debba fissare la durata del contratto.

In relazione alla proposta del ministro di rimettere alla Commissione il coordinamento degli emendamenti conseguenti all'emendamento Miceli approvato all'articolo 1, il mio gruppo dichiara di esservi favorevole, a condizione che continui in aula la discussione di quelle parti della legge che non hanno attinenza con l'emendamento detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore-Bartesaghi tendente a sostituire, al primo comma, lettera a), le parole: « 6 anni », con le altre: « 9 anni » non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Marino non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Cacciatore, insiste per la votazione dell'altro suo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore tendente a sostituire,

al primo comma, lettera c), le parole: « 3 anni », con le altre: « 4 anni ».

(Non è approvato).

Onorevole Giovanni Sampietro, insiste per la votazione del suo emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, lettera d), le parole: « e compartecipazione », dal momento che il ministro ha detto che il concetto è già chiaro e la compartecipazione è senz'altro inclusa?

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Malagodi, fatto proprio dall'onorevole Colitto, tendente a sostituire, al primo comma, lettera d), le parole: « 4 anni », con le altre: « 2 anni », non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Onorevole Daniele, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

DANIELE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Daniele tendente a sostituire, al primo comma, lettera d), le parole « 4 anni », con le altre: « 3 anni ».

(Non è approvato).

Propongo anch'io, d'accordo col ministro, di accantonare tutti gli emendamenti che riguardano la compartecipazione al prodotto e la conteressenza, affinché siano preventivamente esaminati dalla Commissione ai fini di un raggruppamento delle norme in materia.

MICELI. Accetto la proposta, purché la riunione della Commissione abbia luogo venerdì mattina.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti relativi alla compartecipazione e alla conteressenza sono pertanto accantonati.

Con tale riserva, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione:

« I contratti di affitto dei fondi rustici e quelli associativi di mezzadria e di colonia parziaria hanno una durata non inferiore alla seguente:

a) per l'affitto a coltivatore diretto: 6 anni;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

b) per l'affitto ad affittuario non coltivatore diretto: 9 anni;

c) per la mezzadria: 3 anni;

d) per la colonia parziaria; 4 anni;

e) per l'affitto di terreni per solo pascolo: 3 anni, salvi i contratti di affitto di pascoli stagionali che, per usi locali, abbiano la durata inferiore ad 1 anno.

I contratti stipulati per un tempo inferiore ed in contratti a tempo indeterminato si intendono convenuti per la durata stabilita dalla presente legge ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Alla scadenza del termine fissato dalle lettere e), b), c), d), e) dell'articolo 6 o di quello maggiore fissato dalle parti o dagli usi, i contratti previsti dal medesimo articolo 6 si rinnovano per la medesima durata ed alle medesime condizioni qualora, da uno delle parti, non sia stata data disdetta, per iscritto, almeno un anno prima della scadenza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Marino propone di sopprimere il riferimento alla lettera c) dell'articolo 6 e di aggiungere, dopo la parola « disdetta », la parola: « motivata ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Daniele, Sponziello, Bardanzellu, Delcroix, Lenza, Maria Bianchi Chieco, Sciaudone, Rubino, De Marzio e Stefano Cavaliere propongono di sostituire le parole « almeno un anno prima della scadenza », con le altre: « nei termini consuetudinari, salvo che il contratto collettivo non stabilisca termini diversi ».

L'onorevole Daniele ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DANIELE, Relatore di minoranza. Nell'articolo 7 si prescrive che la disdetta debba essere data almeno un anno prima della scadenza; mentre io invece propongo che essa debba essere data nei termini consuetudinari, salvo che il contratto collettivo non stabilisca termini diversi.

Lo scopo del mio emendamento è evidente. Stabilire il periodo di un anno è innanzi tutto contrario agli interessi della produzione, perché si verifica normalmente che quando l'affittuario o il mezzadro o il colono riceve la disdetta, egli è indotto a fare una coltura di rapina, o perlomeno a trascurare tutte quelle pratiche colturali che sono necessarie per mantenere la precedente ferti-

lità al podere tenuto a mezzadria o al fondo tenuto in affitto. In secondo luogo non vedo che vi sia alcun motivo che possa giustificare un così lungo prolungamento dei termini per la disdetta. Ove ve ne fossero, prego l'onorevole ministro di volermeli dettagliatamente spiegare. Forse un solo motivo può essere addotto, e cioè quello di dare il tempo al mezzadro o all'affittuario disdetta di andare alla ricerca di un nuovo fondo; ma, prescindendo dal fatto che questo allungamento del termine non è stato necessario nel passato, normalmente si verifica che, quando in base alle consuetudini locali arriva il giorno della disdetta, che è generale per tutti, tutti immediatamente si muovono, si avviano le contrattazioni e presto si concludono i contratti per i migliori poderi e i migliori coltivatori. Se restano dei residui, ciò accade di norma per i terreni e per i coltivatori peggiori, e lo stesso inconveniente si verificherebbe anche dando alla disdetta il termine di un anno, sicché quello che conta è che l'apertura del mercato degli affitti, colonie e mezzadrie avvenga alla stessa data.

A mio giudizio i termini consuetudinari sono per lo più sufficienti, ma, ove essi si dimostrassero eccessivamente ristretti, in alcune zone, tale inconveniente potrebbe essere eliminato a mezzo dei contratti collettivi, come appunto prevede l'emendamento da me presentato.

In terzo luogo il termine di un anno stabilito per la disdetta è contrario agli interessi di entrambe le parti contraenti, dei concedenti come dei coltivatori. Che sia contrario agli interessi dei concedenti, è indiscutibile, perché — come ho già detto — l'affittuario o il mezzadro sono indotti a fare una coltura di rapina sfruttando irrazionalmente il terreno nell'ultimo anno loro concesso; la norma è ancora più dannosa agli interessi degli affittuari e dei mezzadri, i quali possono avvalersi più frequentemente e più liberamente del diritto di dare disdetta, e cioè alla fine del ciclo contrattuale, mentre i proprietari possono dare disdetta alla scadenza del contratto soltanto per motivi di giusta causa, mancando i quali debbono attendere sino a 18 anni.

Ora, poiché con questa legge la durata dei contratti è stata notevolmente allungata, potrà benissimo, ad esempio, verificarsi il caso di un affittuario che dodici mesi prima della scadenza si trovi in situazione tale da non ritenere di dare la disdetta e che invece, dopo undici, dieci od otto mesi, per circostanze nuove nel frattempo sopravvenute,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

desideri abbandonare il fondo: il che non potrà fare se sarà approvato l'articolo nella formulazione della Commissione, in quanto, in tal caso, rimarrebbe legato ancora per tre, quattro o nove anni al fondo.

Il termine di un anno è quindi particolarmente impegnativo e vincolativo per il concessionario ed occorre andare cauti quando si trasformano norme ormai stabilizzatesi da secoli, perché ritenendo di fare gli interessi di quella categoria che viene considerata la più debole e che certamente deve essere meglio salvaguardata, si rischia invece di danneggiarla. Evitare di incorrere in questo errore è appunto lo scopo dell'emendamento che sottopongo alla approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Daniele?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 7 proposto dalla Commissione stabilisce che, alla scadenza dei termini che abbiamo fissato votando l'articolo 6, i contratti si rinnovino di diritto, salvo che sia data disdetta nel termine di un anno.

La ragione per la quale la Commissione, aderendo alla proposta governativa, ha ritenuto che il termine di un anno fosse necessario per dare la disdetta è che occorre fare un trattamento migliore al lavoratore che, dovendo abbandonare il fondo, avrebbe maggiori possibilità di cercare una diversa sistemazione; nel rapporto contrattuale, il lavoratore è la parte più debole e più bisognosa e si è quindi cercato di favorirlo.

In secondo luogo, poiché la disdetta deve essere motivata (ossia è legata ad una giusta causa) e poiché la valutazione di questa giusta causa può dar luogo a una controversia giudiziaria, si è ritenuto che facendo dare la disdetta un anno prima della scadenza, ci sia la possibilità di arrivare ad una conclusione, che noi non soltanto auspichiamo, ma che è necessaria, entro il termine previsto per la disdetta, cioè entro un anno. Questo collegamento tra disdetta e motivazione della disdetta mi pare giustifichi il prolungamento del termine della disdetta.

La Commissione, perciò, non accetta l'emendamento Daniele e rimane ferma sulla sua posizione.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Marino non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Daniele, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DANIELE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Daniele tendente a sostituire le parole: «almeno un anno prima della scadenza», con le altre: «nei termini consuetudinari, salvo che il contratto collettivo non stabilisca termini diversi».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

#### Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua odierna seduta, in vista della esigenza di sostituire il compianto onorevole Giuseppe Di Vittorio nella lista nazionale del partito comunista italiano, ha accertato che, nella lista stessa, all'ultimo degli elette segue il deputato Fausto Gullo, quale primo eletto nella circoscrizione XXVII (Catanzaro); e ha accertato altresì che nella suddetta circoscrizione subentra all'onorevole Gullo, come primo non eletto per la lista del partito comunista italiano, il candidato Gino Picciotto, salva ed impregiudicata ogni questione in sede di giudizio di convalida.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi il deputato Fausto Gullo eletto per la lista del partito comunista italiano nel collegio unico nazionale; e conseguentemente proclamo il candidato Gino Picciotto deputato per la circoscrizione XXVII (Catanzaro).

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8. Avverto che nella seduta odierna si avrà soltanto la illustrazione di emendamenti, che saranno votati nella seduta di domani.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Nei contratti di affitto a coltivatore diretto, di mezzadria e di colonia parziaria il locatore od il concedente può dare disdetta soltanto quando sussista almeno uno dei seguenti motivi:

a) se, da parte dell'affittuario, mezzadro o colono vi sia inadempienza contrattuale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

d) sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti;

b) se l'affittuario, il mezzadro, il colono sia reso responsabile di fatti tali da non consentire, per il loro carattere ed in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del contratto stesso;

c) se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria del fondo che, previo parere tecnico favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da esprimersi, sentita la commissione provinciale per i patti agrari, risultino di notevole utilità per la produzione;

d) se il locatore o il concedente dichiara di voler coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a quello di durata legale del contratto per il quale si dà la disdetta al coniuge o a propri parenti od affini sino al secondo grado o, in caso di premorienza dei parenti, ai loro discedenti, sempreché il locatore o il concedente, o il parente od affine cui si intenda affidare la coltivazione, non sia già proprietario di altro fondo, nel quale abbia la possibilità di impiegare la forza lavorativa della famiglia;

e) se il locatore o il concedente dichiara di voler dare al fondo una diversa definitiva destinazione di carattere non agricolo, limitatamente alla parte del fondo occorrente a tale scopo;

f) se nel contratto di affitto il locatore dichiara di volere, per un periodo non inferiore a sei anni, condurre il fondo personalmente, esercitando la direzione effettiva dell'impresa, sempreché risulti la sua capacità tecnica ed economica, anche in relazione ad altre imprese agricole delle quali eventualmente egli sia titolare; ma la disdetta deve, in questa ipotesi, essere limitata ad una estensione complessiva che, unitamente alle altre imprese agricole che il locatore già conduca personalmente, non superi quella di una azienda da considerarsi media in base alle dimensioni che il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve, ogni tre anni, determinare, con provvedimento motivato, per le singole zone agricole. La conduzione può essere esercitata mediante concessione a mezzadria nelle zone determinate, ogni biennio, dalla commissione provinciale per i patti agrari per assicurare, mediante tale forma di conduzione, il loro migliore sviluppo agricolo. In questo caso è in facoltà dell'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro;

g) se il mezzadro, il colono parziario, o l'affittuario sia proprietario od enfiteuta di un

fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia;

h) se nel contratto di mezzadria la capacità lavorativa della famiglia colonica sia ritenuta insufficiente rispetto alle normali esigenze della coltivazione, pur tenendo conto del naturale sviluppo della famiglia stessa nell'anno successivo;

i) se nel contratto di mezzadria il podere sia stato totalmente trasferito mediante contratto di compravendita, trascritto ed interamente eseguito, purché non si tratti o di vendita al coniuge, a parenti, ad affini entro il terzo grado, o di vendita a società, o di vendita sottoposta a condizione risolutiva non ancora verificata, o di vendita con patto di riscatto, ovvero gravi sul fondo ipoteca a favore del venditore, per una somma superiore al 75 per cento del prezzo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sopprimere l'articolo 8. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Barbieri, Bardini e Bernieri hanno proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« I motivi di disdetta per giusta causa sono i seguenti:

- 1° furto o appropriazione indebita;
- 2° danneggiamenti;
- 3° incapacità lavorativa o professionale ».

Gli onorevoli Barbieri, Cremaschi, Grifone, Gelmini, Bigi, Miceli, Bardini, Rosini, Montanari, Corbi, Audisio e Laura Diaz hanno proposto inoltre di sopprimere la lettera i).

L'onorevole Barbieri ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BARBIERI. Ieri la Camera nei suoi vari settori ha reso omaggio allo spirito sereno ed unitario di Giuseppe Di Vittorio, al suo buon senso, alla sua serenità, alla sua capacità di cogliere i motivi generali ed unitari della lotta emancipatrice dei lavoratori, specialmente dei lavoratori della terra. Con accenti sinceri ci è parso di cogliere questo riconoscimento da parte di tutti i settori. Si è detto che egli dava spesso la sensazione di esprimere questo sentimento unitario generale dei lavoratori italiani e che sapeva elevarsi anche talvolta al di sopra delle posizioni di parte e presentarsi sempre nella sua attività di sindacalista e di uomo politico militante di un partito con uno spirito unitario e sereno, capace di cogliere quanto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

poteva esservi di buono nelle affermazioni dei suoi antagonisti.

Ebbene, l'emendamento presentato da Giuseppe Di Vittorio a questo disegno di legge e che oggi nel nuovo fascicolo porta il nome di altri colleghi e mio, costituisce una prova di questa serenità, di questo spirito unitario di Giuseppe Di Vittorio, della sua capacità di ascoltare sempre tutte le voci, da qualunque parte provenissero, capaci di difendere gli interessi dei lavoratori.

Permettetemi di ricordare, con poche parole, la storia di questo emendamento. L'onorevole Di Vittorio nel gennaio dell'anno scorso venne a Firenze a tenere un comizio: un gran numero di lavoratori della terra, di contadini, di mezzadri, appartenenti ad ogni corrente politica e sindacale, erano convenuti a Firenze da ogni parte della provincia per ascoltarlo. L'onorevole Di Vittorio fu informato che, pochi giorni prima, il cardinale arcivescovo di Firenze, Elia Della Costa, aveva ricevuto una delegazione di sindacalisti, di mezzadri, di contadini, rappresentanti di tutte le correnti sindacali e politiche. Il cardinale ascoltò questa delegazione, la quale gli fece presente l'ansia dei lavoratori della terra di vedere ancora affermato il principio della giusta causa permanente. Dopo aver ascoltato questi autentici lavoratori e sindacalisti di ogni corrente, il cardinale disse che riconosceva giusto questo principio, riconosceva cioè che i contadini avevano diritto di avere questa garanzia della stabilità sulla terra, che è una necessità per la pace delle campagne, per la tranquillità delle famiglie, ed elencò in tre punti i motivi che, a suo avviso, potevano costituire una giusta causa per la disdetta: 1) furto o appropriazione indebita, quindi dolo, malafede; 2) danneggiamenti più o meno volontari, ma che comunque potessero essere motivati da malvagità o da negligenza palese; 3) incapacità lavorativa o professionale. Soltanto questi il cardinale Della Costa riteneva costituissero motivi di giusta causa per la disdetta.

La stampa cattolica di Firenze dette ampio risalto a questo colloquio del cardinale con i mezzadri della Toscana, e *Il Mattino* dette rilievo al fatto non tanto per la personalità che aveva ricevuto i mezzadri, ma perché in linea generale era d'accordo con questi principi, cioè con la difesa della giusta causa, come lo erano i sindacati, la C. I. S. L. e le « Acli » di Firenze, che avevano avuto modo di manifestarlo in congressi e convegni provinciali.

Ebbene, l'onorevole Di Vittorio, informato di quel colloquio, in piena assemblea, davanti a tutti i lavoratori, con quel suo spirito unitario, con quel senso di larga umanità e di comprensione delle posizioni altrui, disse: « Sono d'accordo con il cardinale arcivescovo di Firenze e presenterò un emendamento che contenga soltanto questi tre motivi di disdetta ».

Per quanto a taluno possa apparire superfluo elencare questi motivi, trattandosi di reati previsti dal nostro codice penale, il fatto che il cardinale abbia voluto indicare questi e soltanto questi come motivi di giusta causa, significa che egli escludeva *a priori* ogni altra casistica che possa prestarsi a rappresaglie ed a vessazioni da parte del padronato. Infatti questi motivi, che sembrano ovvi, riassumono motivi sociali e umani di largo respiro e, se volete, rientrano anche nello spirito cristiano, nel senso che tendono ad assicurare la tranquillità, la pace familiare, la sicurezza del contadino sul fondo.

Onorevoli colleghi, perché il cardinale arcivescovo di Firenze avrebbe sentito il bisogno di fare queste dichiarazioni ai contadini? Voglio ammettere anche per uno spirito di comprensione, ma badate, egli non fu sorpreso, le sue non furono dichiarazioni occasionali, perché egli era stato precedentemente informato dei motivi del colloquio richiesto dai rappresentanti sindacali e dai contadini. Egli sapeva che cosa avrebbero richiesto questi contadini. Ripeto, la sua non fu una risposta occasionale; egli certamente non fu indotto a questa dichiarazione, al riconoscimento dei diritti dei contadini, neanche voglio dire per spirito demagogico, perché egli appunto attraverso i parroci, attraverso i congressi delle « Acli », attraverso il largo movimento che avveniva nella provincia e il rilievo che la stampa cattolica di Firenze dava a questo largo movimento delle campagne, sentiva che queste richieste venivano soltanto da parte dei contadini, dei mezzadri comunisti e socialisti, non venivano solo dalle organizzazioni della Confederazione generale del lavoro, ma che erano nelle aspirazioni dei contadini, delle donne delle famiglie contadine. Egli sentiva questa necessità e perciò attraverso la sua parola hanno espresso il loro pensiero anche i contadini cattolici.

Ebbene, noi riteniamo che queste garanzie debbano essere date e che gli unici motivi da noi suggeriti siano quelli che giustificano soltanto la giusta causa. Noi non abbiamo qui voluto richiamare le ragioni che spinsero l'onorevole Di Vittorio a presentare questi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

emendamenti non tanto per invitarvi ad accettarli in nome ed in memoria dell'onorevole Di Vittorio — non vogliamo appellarci a questi sentimenti — ma perché riteniamo che essi siano motivi che abbiano un essenziale fondamento sociale ed economico, e perché le altre ipotesi, che sono elencate nell'articolo 8 nel testo del Governo, a nostro parere, non sono accettabili.

Ad esempio, per quanto riguarda la circostanza prevista al punto *a*) dell'articolo 8 riguardante un'eventuale « inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo », devo osservare: come è possibile accettare una simile disposizione se la direzione dell'azienda, della fattoria, resta al padrone? Questi avrà sempre una buona occasione, un pretesto per denunciare una inadempienza contrattuale. Basterà una divergenza sul criterio della potatura degli ulivi, sulla sistemazione che si deve dare alle piante, una divergenza sulla conduzione del bestiame, se i vitelli da latte debbano essere venduti o rimanere nella stalla; basterà una divergenza sulla rotazione delle colture, sulla concimazione, ecc., per mandare via il colono o mezzadro. Si capisce, l'estensore dell'articolo può aver preveduto, in certi casi, la resistenza del mezzadro o del contadino in ordine alla revisione delle colture. Ma qui entra in giuoco il problema della istruzione professionale.

Chi stabilisce questi criteri sulla inadempienza del contadino? La casistica prospettata a me sembra troppo generale. Ad esempio, al punto *b*) si dice: « se l'affittuario, il mezzadro, il colono si sia reso responsabile di fatti tali da non consentire, per il loro carattere ed in relazione alla specie del contratto la rinnovazione del contratto stesso » il locatore o il concedente può dare disdetta.

E così pure secondo la lettera *c*) si può dare disdetta « se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria del fondo che, previo parere tecnico favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da esprimersi sentita la commissione provinciale per i patti agrari, risultino di notevole utilità per la produzione ». Quindi, può bastare che il proprietario dichiara di voler fare queste opere per riuscire ad escomiare il colono; oppure basta che il concedente dichiara di voler fare degli oliveti specializzati o delle colture industrializzate per mandare via il colono, il quale non comprenderebbe l'importanza di queste colture. Vi sono perciò tanti motivi che possono rientrare in una casistica così generale.

All'alinea *d*) si prevede la disdetta qualora « il locatore o il concedente dichiara di voler coltivare direttamente il fondo... ovvero affidare tale coltivazione diretta al coniuge o a propri parenti od affini sino al secondo grado o, in caso di premorienza dei parenti, ai loro discendenti ». Onorevoli colleghi, soltanto la concessione al coniuge o ai figli può essere motivo di risoluzione del contratto. Il diritto al danno nel caso che il concedente non attui gli impegni assunti non è previsto neanche nella misura in cui era previsto dal contratto fascista.

La lettera *e*) prevede la disdetta qualora « il locatore o il concedente dichiara di voler dare al fondo una diversa definitiva destinazione ». Anche una siffatta norma non offre garanzie per il contadino, per il mezzadro, perché il proprietario può trovare sempre un motivo generico per disdettare il conduttore. Basta che egli dica di voler fare un paio di pollai specializzati per trovare un motivo per dare la disdetta al contadino.

Servolo sulle ipotesi previste alle lettere *f*) e *g*), sulle quali potremmo in parte essere d'accordo.

Alla lettera *h*) è prevista la disdetta qualora « nel contratto di mezzadria la capacità lavorativa della famiglia colonica sia ritenuta insufficiente rispetto alle normali esigenze della coltivazione ». Chi stabilisce ciò? E in quale misura? Può bastare che un figlio vada a prestare il servizio militare, o si sposi, o si dedichi ad un altro lavoro, perché il proprietario possa dare la disdetta. Le esigenze del lavoro nel podere sono infinite e dipendono dagli stessi mezzi impiegati; quindi il proprietario potrà sempre affermare che le braccia sono insufficienti. La casistica prevista dalla lettera *h*) è, quindi, troppo generale. Si può prevedere che il mezzadro, nel caso di insufficienza di braccia, assuma a proprie spese della mano d'opera.

Nel punto *i*) si prevede la disdetta qualora nel contratto di mezzadria il podere sia stato totalmente trasferito mediante contratto di compravendita ». Anche su questa ipotesi non siamo d'accordo: la vendita non può consentire la disdetta. Neanche il contratto fascista e neppure il disegno di legge presentato dall'onorevole Segni prevedevano la risoluzione del contratto nel caso di vendita. Si può avere risoluzione del contratto soltanto se la vendita è fatta a coltivatore diretto.

Queste sono le ragioni che, a nostro parere, non giustificano l'accoglimento della

casistica prevista nel disegno di legge per le disdette.

Ripeto, i motivi elencati nell'emendamento dell'onorevole Di Vittorio, che recepisce il giudizio del cardinale Della Costa, possono sembrarvi ovvi, appunto perché soltanto que fatti gravi possono costituire motivo di disdetta; gli altri no, specialmente quelli formulati nel testo che ci viene presentato, i quali consentono tutti gli arbitri, gli abusi, le vendette da parte del padrone contro il contadino.

Queste considerazioni ci inducono a sperare che a favore dell'emendamento non voterà soltanto il nostro settore, per fedeltà anche ad un principio di giustizia generale ed allo spirito con cui Giuseppe Di Vittorio presentò l'emendamento, ma soprattutto ai motivi sociali, umani ed economici che hanno spinto le organizzazioni di vostra parte, le « Acli » e la C. I. S. L. di Firenze e di tante altre province d'Italia, a schierarsi dalla parte dei contadini per la difesa della giusta causa permanente.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Daniele e De Francesco hanno proposto di sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« La disdetta data alla scadenza del contratto deve essere motivata, sotto pena di nullità.

L'affittuario o il mezzadro o il colono cui venga data disdetta per motivi non attinenti a una conduzione del fondo tecnicamente od economicamente più idonea, alla diversa destinazione o alla trasformazione agraria del fondo stesso, a inadempienze contrattuali o al verificarsi di fatti che non consentano per il loro carattere ed in relazione alla natura del contratto la prosecuzione del rapporto, può chiedere, entro un anno dalla data in cui ha ricevuto la disdetta, la corresponsione di un indennizzo.

Il giudice decide sulla domanda in base alle ragioni di entrambe le parti, e, ove compete l'indennità, ne stabilisce la misura, che non potrà essere superiore al valore della produzione lorda vendibile del fondo verificatasi nell'ultima annata ».

Conseguentemente, propongono di sopprimere l'articolo 9.

Essi, inoltre, hanno proposto, subordinatamente, di sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) se nel contratto di affitto o di colonia parziaria il locatore o il concedente dichiara di volere condurre il fondo direttamente al-

meno per il periodo di una normale rotazione agraria »;

e di sostituire alla lettera g) le parole: « sia proprietario od enfiteuta di un fondo », con le parole: « conduca quale proprietario od enfiteuta o con contratto associativo o di locazione altro fondo »; alla lettera i), dopo le parole: « se nel contratto di mezzadria », aggiungere le parole: « o di colonia parziaria ».

L'onorevole Daniele ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**DANIELE, Relatore di minoranza.** L'articolo 8 costituisce il cardine di tutta la legge sui contratti agrari ed è quello su cui più si è accesa la discussione e più acute sono state le divergenze, poiché con esso si vuole introdurre nella nostra legislazione la giusta causa per i contratti agrari.

Riesce veramente tutt'altro che agevole comprendere i motivi per i quali si dà tanta importanza all'argomento della giusta causa, poiché da più parti viene ora riconosciuto che le condizioni della produzione agricola e dei rapporti tra terra e lavoro si sono così modificate in Italia negli ultimi decenni che si è verificato quasi un capovolgimento della situazione, per cui, specialmente in alcune zone, non è più il lavoratore che ansiosamente richiede il terreno da condurre in affitto o con contratto associativo, ma è il proprietario che non trova più il coltivatore a cui affidare il suo fondo quando non ha la possibilità di condurla direttamente.

Questa tesi è persino condivisa dai dirigenti della C. I. S. L., perché, nel numero del 20 luglio di *Conquiste del lavoro* si trova scritto: « Ma, senza bisogno di ipotizzare alcuna palingenesi, non è necessario essere profeti per prevedere la inutilità materiale della giusta causa per i contadini, tra quindici anni ». Ma non soltanto alla scadenza di quindici anni prevista dal progetto Gozzi e approvata dalla Commissione, la giusta causa sarà inutile, ma molto più presto ed anzi anche attualmente, perché, come è scritto nello stesso giornale:

« Già le zone di più antica e diffusa mezzadria si spopolano delle famiglie tradizionalmente mezzadrili ed i proprietari per tampone le falle sono costretti a ricorrere alla importazione di famiglie di lavoratori viventi nelle zone depresse del sud, laddove le mezzadrie improprie e le colonie angariche, che la miseria e la disoccupazione rendono ancora ineliminabili, rappresentano condizioni più onerose ed oppressive della mezzadria cosiddetta classica. Sono i proprietari che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

già si preoccupano di ricercare il modo per impedire ai mezzadri di andarsene, che cioè pensano ad una giusta causa a rovescio e affacciano la pretesa dell'obbligo del contadino di non disdettarsi prima del compimento del ciclo contrattuale».

A me sembra, quindi, che sia stato un errore il voler considerare problema fondamentale della riforma dei contratti agrari l'argomento della giusta causa, che anche coloro che più lo hanno sostenuto riconoscono ora, come si è visto, non attuale. Ma, a prescindere da ciò, a me sembra inoltre che si sia caduti in un grosso equivoco quando si è voluto sanzionare il principio che il proprietario per poter dare la disdetta, deve avere un motivo valido, e cioè che egli non può mettere sulla strada un povero disgraziato, magari carico di figli, soltanto per dei capricci personali o per dei motivi che non hanno alcun fondamento in rapporto alla produzione ed in rapporto alle clausole essenziali del contratto. Principio che io ritengo giusto. Il principio è da ritenersi giusto, ma da esso sono state poi ricavate delle conseguenze false, delle conseguenze del tutto ingiuste, quando si è voluto specificare e dettagliare i motivi di giusta causa con criteri classisti, poiché è evidente che devono essere sacrificati gli interessi di una parte o dell'altra, a seconda che coloro che propongono i motivi di giusta causa difendono gli interessi dei concedenti o quelli dei concessionari. In base alla dizione attuale dell'articolo 8 e come era inevitabile che avvenisse, data l'attuale situazione politica, i motivi di giusta causa riconosciuti validi risultano fortemente persecutori per i concedenti, originando così un'evidente ingiustizia, che si è cercato di superare non agendo sui motivi di giusta causa, ma trasformando la giusta causa da permanente in temporanea. Lo stesso partito liberale, ad esempio, che più propugna la libera iniziativa e la libera contrattazione, ha accettato in gran parte quei motivi di giusta causa, che già originariamente erano contenuti nella proposta di legge Sampietro e che quindi hanno netta intonazione marxista, ma poi hanno erroneamente creduto che questa intonazione classista potesse essere attenuata o distrutta stabilendo delle soluzioni di continuità nell'applicazione della giusta causa. Non è invece questo il modo di risolvere il problema, perché se si ritiene la giusta causa veramente giusta, allora essa non può non essere permanente, ma deve essere applicata tenendo conto equamente degli interessi di una parte e dell'altra.

È ciò che io mi sono sforzato di ottenere col mio emendamento, nel quale è innanzi tutto abbandonata la dizione, « giusta causa » perché di essa si è tanto abusato da farla divenire equivoca ma se ne accoglie essenzialmente ed anzi permanentemente il principio stabilendo l'obbligatorietà della disdetta motivata, già introdotta, nel passato in diversi contratti collettivi e, se non erro, anche nella carta della mezzadria. Si stabilisce infatti in base al mio emendamento che la disdetta data alla scadenza del contratto deve essere motivata sotto pena di nullità, senza però stabilire uno per uno i motivi validi di disdetta, perché è impossibile in questo modo non commettere ingiustizie a danno di singoli contraenti o di intere zone o di diversi tipi di contratto. Questo compito è invece lasciato alla magistratura, la quale gradatamente potrà formare la sua giurisprudenza in base ai principi generali contenuti nel mio emendamento, in cui appunto è detto che la disdetta per essere valida deve riferirsi « ad una conduzione del fondo tecnicamente od economicamente più idonea, alla diversa destinazione o alla trasformazione agraria del fondo stesso, a inadempienze contrattuali o al verificarsi di fatti che non consentano per il loro carattere ed in relazione alla natura del contratto la prosecuzione del rapporto ». Mi sembra che in questa elencazione, necessariamente di carattere generale, siano compresi, in modo equo, i motivi di giusta causa già compresi nell'articolo 8 proposto dalla Commissione e se ne aggiungano anche altri, lasciando soltanto alla magistratura quella elasticità che è necessaria per poter decidere in modo equo per tutte le parti. Nè quanto da me proposto, ove fosse approvato, potrebbe rimanere soltanto una enunciazione teorica, perché all'ultimo comma del mio emendamento è stabilita una sanzione molto grave per il concedente che osi dare disdetta senza un motivo veramente valido, e cioè una penalità che può arrivare sino al valore della produzione lorda vendibile dell'ultima annata, ciò che rappresenta circa la quarta parte del valore stesso del fondo.

So che specialmente l'onorevole Colombo molte volte si è dichiarato contrario al fatto di voler compensare — per così dire — l'ingiustizia della disdetta con una indennità, perché — egli dice — ciò potrebbe dar luogo a mercanteggiamenti. Ma innumerevoli volte il nostro codice civile stabilisce risarcimenti di danni per delle azioni che la legge giudica non lecite, e nel caso in esame non si tratta di dare un indennizzo al concessionario

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

ingiustamente disdetta, ma solo di riconoscere, all'esito del giudizio, che egli aveva ragione a voler rimanere sul fondo per cui, essendo probabile che siano già in corso nuovi contratti per cui non si può procedere al ripristino della situazione precedente, il concedente che ingiustamente ha dato disdetta viene condannato a pagare un risarcimento tale che ben la quarta parte del valore del fondo va al concessionario ingiustamente sfrattato.

La clausola da me proposta è quindi giusta oltre che sufficientemente cautelativa, perché saranno ben rari i concedenti che oseranno dare disdetta sapendo a quali conseguenze possono andare incontro, tanto più poi che, come ho già detto in precedenza, di concedenti che vogliono dare disdetta senza un motivo più che giustificato in effetti oggi non ne esistono più, e tanto meno ne esisteranno nel futuro.

Subordinatamente, ove il mio emendamento di carattere generale e da me precedentemente svolto non dovesse essere accolto, vi sono degli altri emendamenti presentati da me e dall'onorevole De Francesco per tentare di rendere almeno in parte meno deleteri i motivi di giusta causa così come appaiono formulati nell'articolo 8 nel testo della Commissione. Perciò noi proponiamo di sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) se nel contratto di affitto o di colonia parziaria il locatore o il concedente dichiara di volere condurre il fondo direttamente almeno per il periodo di una normale rotazione agraria ».

La dizione attuale consente la disdetta soltanto al proprietario locatore, cioè solo nel caso dell'affitto, ma non nel caso della colonia né della mezzadria. Ora, ritengo che sia superfluo estendere alla mezzadria la norma contenuta nell'alinea f), perché in effetti, se si tratta di proprietà ben sistemate con fabbricati rurali, è ben raro che il proprietario desideri di condurle direttamente; né tale suo desiderio sarebbe giustificato dal punto di vista economico, perché rimarrebbero infruttuosi i capitali già immobilizzati nel fondo per la costruzione dei fabbricati rurali. Il discorso è del tutto diverso invece per la colonia parziaria, che molte volte è applicata anche a vaste estensioni di terreni, a vaste proprietà che per la conduzione sono sbriciolate in piccolissimi appezzamenti, ciò che generalmente avviene proprio nelle zone più arretrate del nostro paese, in quelle zone cioè dove sarebbe più necessario stimolare l'iniziativa degli agricoltori e dei proprietari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MACRELLI

DANIELE, *Relatore di minoranza*. Di conseguenza, anziché mantenere il latifondo contadino che troviamo in molte parti delle Pughe, della Calabria e della Sicilia, in cui il proprietario attraverso la colonia parziaria o una forma larvata di essa si disinteressa addirittura della sua proprietà limitandosi ad inviare al momento del raccolto o della semina qualche suo incaricato per sorvegliare i propri interessi, sarebbe preferibile che il proprietario la conducesse direttamente, trasformandola in un'azienda moderna, tecnicamente idonea ed attrezzata con mezzi meccanici.

È nell'interesse della produzione e degli stessi lavoratori che questa trasformazione si avveri, per cui a me sembra veramente assurdo non concedere anche per la colonia parziaria il motivo di giusta causa in conseguenza di sopravvenuta conduzione diretta, perché ciò non farebbe altro che cristallizzare una situazione di regresso, una situazione che danneggia tutti senza portare benefici a nessuno.

Il terzo mio emendamento riguarda la liceità della disdetta quando il concessionario conduca altri fondi in misura tale per cui la mano d'opera sua e della sua famiglia non sia sufficiente alla conduzione dei fondi stessi. Mentre con la dizione attuale è previsto che debba tenersi conto in tal caso soltanto dei terreni di cui il concessionario è proprietario o enfiteuta, si sostituisce con il mio emendamento la dizione « sia proprietario od enfiteuta di un fondo » con l'altra: « conduca quale proprietario od enfiteuta o con contratto associativo o di locazione altro fondo », perché praticamente il risultato è lo stesso, trasformandosi il coltivatore che non ha manodopera adeguata in piccolo imprenditore, conduca fondi di sua proprietà o conduca fondi altrui, anzi proprio in tal caso egli toglie la possibilità di avere la terra ad altri coltivatori. Anche con questa proposta quindi — io insisto sull'impostazione di principio dei miei emendamenti — si tutelano più gli interessi dei lavoratori che non quelli del concessionario.

Anche attualmente del resto, quando si dà la disdetta a degli affittuari o a dei coloni o mezzadri che non possono essere considerati coltivatori diretti, si tiene conto non solo dei fondi di sua proprietà ma anche di quelli di cui egli ha il possesso in base ad altri contratti di affitto, mezzadria o di colonia.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

Come ho già detto altre volte, io ho fatto parte di una sezione specializzata di corte d'appello dove costantemente si è tenuto conto del criterio del coacervo di tutti i fondi, sostenuto anche e specialmente dai rappresentanti dei lavoratori, perché esso, ripeto, risulta a vantaggio di coloro che ancora sono rimasti braccianti.

Sono questi i motivi dei miei emendamenti che non hanno alcuna impostazione classista, ma che si sforzano invece di trovare l'equilibrio fra gli interessi di tutte le categorie, tenendo specialmente presenti, ogni qual volta ciò risulta possibile, gli interessi delle categorie lavoratrici.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giovanni Sampietro, Baltaro, Montanari, Scarpa, Bordini, Ortona, Rosini, Miceli, Massola, Pirastu, Bigi e Marabini hanno proposto, al primo alinea, di sopprimere le parole: « a coltivatore diretto »; e di sopprimere la lettera f).

L'onorevole Giovanni Sampietro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore di minoranza.** Con il nostro emendamento miriamo ad introdurre nella legge la regolazione anche dei contratti di media e grande affittanza. Questa affittanza non è stata dalla legge dimenticata in senso assoluto, perché oggi ne abbiamo approvata la durata in nove anni, ma essa è stata esclusa dalla ciclicità delle disdette per giusta causa. Chiedo venia se ancora sarà costretto a ripetere cose che dico da circa dieci anni, ma questo vuole il compito mio e ciò devo fare.

Noi abbiamo in Italia un'economia unica per tutti gli assetti produttivi della nostra agricoltura: per il piccolo, per il medio e per il grande. Un qualsiasi prodotto agricolo (di piante cerealicole, foraggere, industriali o frutticole) ha un solo mercato, quindi un solo prezzo, provenga esso da una piccola o da una grande azienda. Orbene, se non esiste una discriminazione nei prezzi di mercato, è giudizioso creare artificialmente una differenziazione nei costi di produzione? No, in senso assoluto, e ne dirò le ragioni. Noi avremmo il dovere di riflettere, nella norma di legge, uno stato di cause, qualora ne esistessero gli effetti, o si presumesse che potrebbero esistere; ma causare una diversificazione dei costi, sapendo già che non vi corrisponderà una molteplicità di prezzi, è volere una anomalia economica gravida di tristi effetti.

Crediamo o non crediamo che, applicando la legge che stiamo discutendo, il coltivatore diretto avrà giovamento? Non vi è dubbio che vi crediamo, altrimenti non avremmo

proposto una legge sui patti agrari. Orbene, quando noi vogliamo il giovamento — l'equo canone o l'equo riparto — denunciando nello stesso momento l'esistenza del canone o del riparto esoso, cioè dello sfruttamento. Questo sfruttamento non è peculiare del piccolo coltivatore, ma è generale su tutta la conduzione agraria. Così stando le cose, quando noi assicuriamo l'equo canone al piccolo fittavolo e non al grande conduttore, noi provochiamo una differenza di costo, ad esempio fra il grano della piccola e della grande azienda. È ammissibile questo, quando sappiamo la grande estensione e l'enorme importanza economica della media e della grande conduzione? No, non è ammissibile, perché altrimenti avremmo tre gravi conseguenze.

La prima è quella di un'economia zoppa nella nostra agricoltura. Un canone esoso corrisponde al 25-30 per cento del prodotto lordo dell'azienda; un canone equo dovrebbe corrispondere al 15 per cento; ciò significa che chi gode dell'equo canone potrà vendere il prodotto agricolo ad un prezzo del 10 o del 15 per cento in meno di chi è soggetto all'affitto libero; e la differenza offerta avverrà, perché il mercato è libero nella concorrenza dei prezzi e non regolato. Poiché l'utile delle nostre aziende agrarie è inferiore a quello scarto di prezzi, dovrebbe conseguire il fallimento della media e grande conduzione.

Questa però non fallirà, perché si difenderà attraverso la seconda azione conseguente: la riduzione delle mercedi per il lavoro bracciantile e salariale, perché di tutti i settori di costo questo sarà quello ove le sarà possibile e più facile ottenere lo scopo. Come già ebbi a dire altra volta, la pecora, tosata dalla proprietà, si rifarà la lana sul lavoratore, con quali effetti, sia economici sia sociali, lasciamo intuire. I braccianti ed i salariati, che sono i lavoratori delle aziende a conduzione a costo alto, in conseguenza della legge peggioreranno la loro condizione renumerativa, sopportando la differenza dei costi fra l'una e l'altra parte.

**GERMANI, Relatore per la maggioranza.** Ma l'equo canone resta.

**SAMPIETRO GIOVANNI, Relatore di minoranza.** Ma ella, onorevole Germani ha sempre detto, con tutti noi, che senza una legge costrittiva l'equo canone non si realizza. Infatti, da molti anni esistono le deliberazioni provinciali sull'equo canone, ma nessuno le rispetta. Non è stata rispettata la riduzione del 30 per cento dei canoni dei contratti in corso, figuriamoci se può venir rispettata una generica disposizione di equo canone.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

MARENGHI. Non vi era una durata così lunga dei contratti.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. L'equo canone vuole a sostegno una legge che stabilisca la giusta causa delle disdette, altrimenti, ogni qualvolta il concessionario chiede l'equo canone, il proprietario lo manda via e tutto finisce lì.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Nove anni.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Ella, onorevole Germani, ha sempre sostenuto questa mia tesi nel caso del coltivatore diretto, cioè la necessità che l'equo canone sia indipendente dalla disdetta. Ora, nella media e grande affittanza questa indipendenza non c'è, cosicché noi finiremo di mettere una categoria di lavoratori dell'agricoltura in condizioni di beneficio, facendo pagare però il beneficio ad un'altra categoria di lavoratori, con quale giovamento per la auspicata quiete delle campagne ve lo lascio intendere!

Vi è poi la terza conseguenza. Qui l'onorevole Gozzi mi attende al varco sulla definizione di via di fuga. Questa nostra legge stabilisce, ad esempio, che l'affitto di un fondo di cinque ettari sia regolato dall'equo canone. Ma se io, proprietario, riunisco tre poderi di cinque ettari l'uno, e costituisco una sola unità aziendale, questa avrà una grandezza tale da sfuggire alle norme della legge nostra. Perciò, non includendo in essa anche la grande conduzione, si verificherà questo: un proprietario di fondi poderizzati, ogni qualvolta si renderà libero un podere per giusta causa, anziché riconcederlo nella forma contrattuale precedente, lo passerà a far corpo in un fondo che, per la sua grandezza, non andrà soggetto alla giusta causa. Così avremo per effetto una legge che, nata per affrancare ed accrescere la piccola coltivazione, si rovescerà e diventerà stimolatrice della ricostituzione della grande azienda. Tutto questo rivela l'assurdità di escludere la grande affittanza dalla riforma dei contratti.

Dire queste cose spetterebbe, prima ancora che a noi della sinistra, a coloro che, diciamo così, trattano l'economia in senso professionale, perché sono costoro che sono stati chiamati a risolvere la vertenza fra la grande proprietà e la grande conduzione. La vertenza è nata — secondo la denuncia del dottore Forni, presidente della Federazione degli affittuari conduttori — perché i contratti concordati fin dal lontano 1939, in base all'equo canone, non sono mai stati

rispettati. Quell'equo canone, semplicemente pattuito, onorevole Germani, è rimasto lettera morta. E lo ha riconosciuto anche il professore Serpieri quando ha esortato i proprietari ad essere equi negli affitti. Ma, ripetiamo, le esortazioni non servono a nulla se non interviene la legge a tradurle in sanzioni.

Sono convinto che, esclusi oggi i contratti di conduzione dalla legge, vi dovranno essere compresi appena dopo pochi anni dall'applicazione di essa, per evitare i guai che ne conseguiranno. Ed allora tanto vale arrivarci subito.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, insisto sui nostri emendamenti, che spero saranno accolti dalla Camera.

MICELI. Quale cofirmatario dell'emendamento Sampietro Giovanni, chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Nell'emendamento si sostiene che il valore della giusta causa e la sua applicazione non debbano essere limitati ai coltivatori diretti ma estesi all'imprenditore capitalista. L'onorevole Sampietro ha svolto quasi esaurientemente i motivi che giustificano questa richiesta. Dico quasi esaurientemente perché è naturale che a ciascuno di noi sembri prevalente il motivo più valido per la propria zona, essendo la nostra esperienza sempre limitata, anche se cerchiamo di generalizzarla.

Vorrei dunque sottolineare l'importanza di questo emendamento da un duplice punto di vista, cioè da un punto di vista sociale e da un punto di vista produttivistico.

Qualcuno ci accusa di mancare di coerenza in quanto noi, nemici dichiarati del capitale e del profitto in agricoltura, diventiamo qui teneri verso l'affittuario capitalista. Teneri sì, onorevoli colleghi, ma a spese del proprietario che in questo caso non può essere che un grosso proprietario dal momento che ha il modo di affittare ad un imprenditore capitalista, e per di più un proprietario assenteista, l'affitto essendo la forma di conduzione che si disinteressa della sorte della proprietà per percepire semplicemente un reddito. Fra il grosso proprietario assenteista e l'affittuario imprenditore, noi preferiamo quest'ultimo che almeno esercita una attività ed effettua degli investimenti, anche se ovviamente preferiremmo togliere di mezzo l'uno e l'altro per assegnare la terra in proprietà ai lavoratori.

Ma dicevo che noi sosteniamo l'emendamento per una ragione di carattere sociale.

È noto che tutte le correnti della Camera si sono preoccupate di assicurare la stabilità del salariato sul fondo. La maggioranza non ha voluto accettare di disciplinare tale stabilità in questa legge, ma non ne ha riconosciuto la necessità. Ma come può avvenire una tale stabilità del salariato se nemmeno il titolare dell'impresa gode di una certa stabilità sul fondo? Noi non possiamo stabilire una disciplina della permanenza sul podere del salariato fisso, che ha un rapporto spesso fiduciario con l'imprenditore capitalista, quando quest'ultimo, dopo un certo numero di anni e senza giusta causa, può venire estromesso dalla gestione del fondo. Anzi, è evidente che l'estromissione dell'affittuario porterà con sé, nella maggioranza dei casi, l'estromissione anche del salariato fisso che invece noi vogliamo tutelare.

Ecco dunque l'aspetto sociale dell'emendamento.

Il secondo aspetto è, come dicevo, quello produttivistico. Noi non facciamo mai distinzione fra motivi sociali e motivi produttivistici, come fa invece il partito liberale che, per opporsi al progresso dei contadini, si trincerava sistematicamente dietro le necessità della produzione. Senonché tutta la storia dimostra quanto la concezione del partito liberale sia falsa. Quando i lavoratori stavano male, anche le condizioni dell'agricoltura segnavano il passo e, nelle zone d'Italia in cui i contadini con le loro lotte riuscivano ad ottenere un trattamento migliore, anche lì il progresso segnava notevoli passi avanti. Quindi non esiste contrapposizione fra aspetto produttivistico ed aspetto sociale. Ma, anche accedendo a questa distinzione fra aspetto produttivistico e aspetto sociale, noi diciamo che una norma che garantisca la stabilità all'affittuario non coltivatore è una norma che facilita il progresso. L'agricoltura progredisce in specie a mezzo di grandi investimenti: investimenti per macchine agricole, per trasformazioni, se non fondiarie, per lo meno agrarie, per trasformazioni di colture, cicli di rotazione, concimazioni di fondo del terreno. Orbene, questo non è possibile o perlomeno non è possibile in una soddisfacente misura, fin tanto che l'impresa capitalista, che è mossa esclusivamente dal bilancio profitti e perdite, non è sicura che quello che investe oggi nella terra sotto forma di acquisto di macchine, di trasformazione, di concimazione possa rendergli un soddisfacente profitto con una certa continuità.

Noi abbiamo sostenuto questa posizione, e sempre con scandalo di parte dei colleghi,

anche nella passata legislatura. Ma oggi le nostre considerazioni dovrebbero essere rafforzate e non indebolite. Perché è vero che tutti andiamo verso l'impresa diretta coltivatrice, che sia anche impresa proprietaria della terra, difesa a mezzo di organizzazioni cooperativistiche che salvaguardino e rendano redditizi alcuni servizi comuni, ma è anche vero che non siamo arrivati ancora a questo livello. E questo non per colpa nostra. Non è qui il caso di fare recriminazioni, ma la riforma fondiaria in Italia si è fermata solo ad alcune oasi. Nelle zone di maggiore sviluppo si presenta la prospettiva di costituire altrettante piccole imprese dirette coltivatrici? Io credo che questa prospettiva sia molto lontana. Nella pianura padana, in molte zone a coltura intensiva, la riforma agraria non ha operato. Con la legge Sila si sono espropriati i terreni trasformabili, e quindi i terreni a coltura intensiva ritenuti non trasformabili sono stati lasciati ai proprietari. Nella legge stralcio (in cui non vi è il criterio della trasformabilità, ma il criterio del reddito, che dovrebbe colpire tutte le imprese) nella tabella finale è sancita una proporzionalità inversa: più aumenta il reddito unitario e meno il terreno è passibile di scorporo: si escludono così le aziende più progredite, le aziende dove opera la grande impresa agraria.

Non ci si può dunque opporre che la nostra posizione contrasti con lo sviluppo generale verso le imprese dirette coltivatrici, perché nell'attuale momento essa si riferisce a quelle zone in cui non si vede una linea di sviluppo verso la proprietà diretta coltivatrice, direi nemmeno attraverso l'applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina. Non possiamo dire che nella cascina lombarda irrigua la legge sulla piccola proprietà contadina abbia operato, né vedo in che modo essa possa operare. E allora è chiaro che la questione si presenta in modo da ristabilire un certo equilibrio.

Se per alcune zone abbiamo fatto con la riforma agraria un passo avanti — sia pure con le sue deficienze e con le sue imperfezioni — con il tentativo di passaggio dal bracciantato all'impresa autonoma, nelle zone in cui questo passaggio non è avvenuto e la terra è rimasta in mano dei grandi proprietari e dei grossi capitalisti, il lavoratore rimane ad un livello che, se non è inferiore, certo non segue la stessa ascesa delle zone cosiddette estensive.

Con l'emendamento da noi proposto non pretendiamo di risolvere del tutto, ma pen-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

siamo di contribuire a risolvere il problema della elevazione del bracciantato agricolo di quelle zone in cui la riforma agraria sembra sia ancora non molto vicina.

Mi sia consentita infine una considerazione, per così dire, di attualità. Non è ormai lontana l'entrata in funzione del mercato comune europeo; vi è chi come noi ha votato contro, chi ha votato a favore, chi ha espresso le sue riserve; ma oggi l'economia italiana si trova di fronte ad una realtà nuova, se pure non immediata, quella dell'inserimento del nostro paese in una economia parzialmente europea.

Si presenterà così a breve scadenza il problema dei costi perché la nostra economia possa innanzitutto resistere alla introduzione delle merci estere, perché il nostro lavoro sia salvaguardato ed eventualmente perché si possa avviare una corrente di esportazione dei nostri prodotti. Il fattore che in questo processo gioca un ruolo determinante è il costo di produzione. Non credete che uno sviluppo produttivo in questa zona altamente industrializzata della agricoltura, appunto nell'impresa agraria cosiddetta capitalistica, non coltivatrice, sia un elemento che non dico garantisca ma faciliti la diminuzione dei costi? Anche questo non ci farà risentire dei contraccolpi, per lo meno indeterminate zone del mercato comune europeo.

Noi ci preoccupiamo della nostra economia, della agricoltura, delle importazioni e delle esportazioni, non come di problemi astratti trattati nei libri, ma per i riflessi che ne conseguono per la popolazione italiana e soprattutto per le classi lavoratrici, per i contadini e per i braccianti. Se vogliamo che specie col M. E. C. molti braccianti non siano costretti a lavorare sotto salario o a cercare una via di scampo nell'emigrazione, dobbiamo assicurare ai prodotti agricoli italiani costi unitari tali da metterli in condizione di resistere alla concorrenza estera e non a detrimento dei salari, attraverso la decurtazione degli imponibili o dei contributi unificati (come vorrebbe il liberale Malagodi) ma in modo naturale, direi quasi fisiologico, ossia mediante lo sviluppo della agricoltura e l'abbassamento dei costi di produzione.

Per questi motivi (quelli prettamente sociali e quelli cosiddetti produttivistici che non mancano però di avere i loro riflessi sociali) ritengo che la Commissione, il ministro e la Camera debbano non respingere *a priori* l'emendamento che noi presentiamo, ma esaminarlo attentamente; questo emendamento, come tutti gli altri, nel complesso mira a favorire, a nostro parere, il progresso dell'agri-

coltura italiana e delle classi lavoratrici delle campagne.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scarpa, Baltaro, Magnani, Cervellati, Cacciatore, Clocchiatti, Fogliazza, Boldrini, Montanari, Pirastu, Bardini, Grifone, Rosini e Miceli hanno proposto di aggiungere al primo alinea, dopo le parole: « colonia parziaria », le parole: « di salariato agricolo, di compartecipazione individuale o collettiva, di affitto a pascolo o di vendita di erbe ».

Dichiaro assorbito questo emendamento dalla precedente votazione.

L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo alinea le parole « dare la disdetta » con le altre: « chiedere la risoluzione del contratto ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Marino propone di sopprimere la lettera a).

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Prospetto l'opportunità, signor Presidente, di rinviare a domani — in modo anche che l'onorevole ministro possa essere presente — la discussione dell'articolo 8, che costituisce un punto fondamentale della legge e al quale io ho proposto numerosi emendamenti.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Presidente ha detto poco fa che questa sera avremmo dovuto svolgere gli emendamenti all'articolo 8, al fine di permettere alla Camera di approvare domani l'articolo stesso. Ritengo quindi che la discussione debba continuare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore potrà illustrare i suoi emendamenti nella seduta di domani, ma è opportuno che questa sera si prosegua nello svolgimento di altri emendamenti.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. A me spiace che questa discussione abbia cambiato il tono di quella che era la linea generale. Qui non vi è responsabilità di nessuno per il fatto di continuare o no la seduta. Se responsabilità però deve essere, è dei deputati democristiani che hanno dovuto ricorrere all'appello nominale per accertarsi della presenza dei loro colleghi; è

responsabilità del ministro, che in questo momento è andato via.

Seconda questione. Lo svolgimento degli emendamenti non può ridursi a dei soliloqui liberatori, nel senso che l'onorevole Pastore, forse perché non ha nient'altro da fare, ad esempio, è disposto a sacrificarsi svolgendo il suo emendamento davanti a dieci deputati ed in assenza del ministro. Lo svolgimento degli emendamenti presuppone che vi sia la presenza della Commissione (rappresentata attualmente dal suo presidente), del ministro, in quanto è lui che, in prima persona, risponde di tutto e decide l'atteggiamento del Governo, e non delega mai i sottosegretari a rispondere: questi, se mai, riferiscono più o meno fedelmente. Infine, presuppone la presenza dei deputati. Noi non ci dissimuliamo che anche nel nostro gruppo in questo momento si noti qualche assenza, giustificata dal fatto che si era a conoscenza di un certo traguardo di orario, ma le assenze del gruppo di maggioranza sono addirittura spettacolari.

Non si tratta solo di smaltire gli emendamenti, perché se si trattasse di questo si troverebbero sempre dei volentieri disposti a parlare a poche persone ed a qualunque ora. Si tratta di fare una discussione su quello che l'onorevole Cacciatore ha definito il secondo pilastro (dopo quello della giusta causa) dei contratti agrari. Per questo riteniamo che la discussione debba essere svolta in modo conciso, come abbiamo dato prova di fare, ma anche in modo esauriente e proficuo, cioè con la presenza dei colleghi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è desiderio di tutti procedere nel modo più celere possibile alla discussione di questa legge, è opportuno proseguire ancora nei nostri lavori.

Ritengo che la seduta possa essere tolta dopo che l'onorevole Bartesaghi avrà svolto i suoi emendamenti.

Gli onorevoli Bartesaghi e Melloni hanno proposto di sostituire le lettere a), b), c), e h) con le seguenti:

« a) se vi sia rilevante inadempienza contrattuale »;

« b) se l'affittuario, il mezzadro, il colono abbia commesso fatti di tale gravità, da incidere direttamente in modo negativo sulla conduzione del fondo e da non consentire, come tali, la rinnovazione del contratto »;

« c) se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria del fondo che, previo parere tecnico favorevole dell'ispettorato provinciale

dell'agricoltura, da esprimersi sentite le parti e la commissione provinciale per i patti agrari, risultino di notevole utilità per la produzione, e aumentino o quanto meno non diminuiscano l'occupazione di mano d'opera sul fondo considerato »;

« h) se, nel contratto di mezzadria, la capacità lavorativa della famiglia colonica venga a trovarsi sensibilmente diminuita rispetto alle normali esigenze della coltivazione del fondo, limitatamente alla porzione del fondo divenuta esuberante, porzione la cui natura ed entità saranno determinate, in mancanza di consenso tra le parti, previo parere dell'ispettorato agrario dell'agricoltura ».

L'onorevole Bartesaghi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BARTESAGHI. Signor Presidente, le chiedo di consentirmi una premessa. Non posso che sottoscrivere — e devo esprimerlo apertamente — l'apprezzamento che ha fatto l'onorevole Miceli indipendentemente da quello che possono rappresentare gli emendamenti che io sto per illustrare. Perché mi sembra veramente poco conveniente e poco corretto per la serietà dei lavori di questa Assemblea su questo punto, senz'altro fondamentale della legge, che si adotti il criterio di una semplificazione sbrigativa della nostra discussione, che venga svolta purchessia, in qualsiasi momento, a condizione che qualcuno sia disposto a parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bartesaghi, la invito a non adoperare questi termini. La Presidenza non ha affatto invitato la Camera a lavorare in qualsiasi modo, perché questo non è il costume della Presidenza, né della Camera. È stato detto solo di semplificare gli interventi. (*Commenti a sinistra*).

BARTESAGHI. Avrei un'altra premessa da fare, di carattere generale. Devo sottoporre a lei un quesito, signor Presidente. Non ne faccio una questione di carattere pregiudiziale, ma mi sembra che potrebbe porsi una pregiudiziale, ed io mi limito a sottoporla al suo giudizio, alla sua valutazione. Essa riguarda l'apprezzamento dell'articolo 8 e della casistica compresa nell'articolo 8, la quale può diversificare profondamente a seconda di quello che si andrà a stabilire sull'articolo 10; in altri termini, riguarda la portata, la specificazione e il rigore dei casi che si vorranno prevedere per la giusta causa e che possono essere determinati in misura diversa a seconda che questa venga stabilita in maniera permanente oppure soltanto con la determinazione dei cicli contrattuali, come

verrebbe stabilito all'articolo 10 del testo formulato dalla Commissione. Perché, mi pare abbastanza evidente che, se venisse affermato il principio della giusta causa permanente, si potrebbe anche accettare una certa latitudine di casi previsti per la disdetta così come formulati nell'articolo 8. Mentre invece mi pare altrettanto evidente che, se il principio della giusta causa permanente non venisse approvato e venisse confermato l'articolo 10 così come è nella formulazione del testo all'esame della Camera, allora si porrebbe la necessità di irrigidire notevolmente la casistica prevista dall'articolo 8 perché almeno i ripari posti da questa casistica siano i più efficaci e non offrano, nel limite del prevedibile, delle scappatoie per cui anche nel periodo del ciclo contrattuale sia possibile sostanzialmente eludere la legge con troppa facilità e con troppa disinvoltura.

Ripeto, non sollevo una questione pregiudiziale; ma mi pare che potrebbe essere questa una preoccupazione per la stessa Presidenza della Camera, se cioè il rapporto logico tra gli articoli 8 e 10, posto che sull'articolo 10 vi è un quesito fondamentale, non debba essere invertito e non si debba conoscere quale sia l'esito della decisione sull'articolo 10 prima di stabilire il contenuto dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ella sa che all'articolo 10 sono stati presentati anche emendamenti soppressivi; il che significa che bisogna prima concludere la discussione sull'articolo 8 per arrivare poi al problema dell'articolo 10.

BARTESAGHI. Non ho detto questo, signor Presidente. Noi ora ci preoccupiamo di stabilire la formulazione dell'articolo 8 nella sua varia casistica, necessariamente nell'ipotesi che sia respinta la giusta causa permanente, perché si debbono preconstituire le difese più valide nella deprecata ipotesi che si verifichi il rifiuto da parte della Camera della giusta causa permanente. Se — e questa ipotesi fortunatamente non è ancora esclusa, anche se è improgabile — la giusta causa permanente dovesse essere invece approvata dalla Camera, noi avremmo fatto un lungo lavoro in buona parte probabilmente inutile, perché, se quel principio venisse affermato, probabilmente coloro i quali hanno presentato emendamenti all'articolo 8 potrebbero ritenersi soddisfatti della formulazione elaborata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bartesaghi, ella può sollevare la questione in un secondo momento.

BARTESAGHI. Come dicevo, signor Presidente, mi contento di averla esposta alla Presidenza, perché mi sembrava di una certa importanza.

PRESIDENTE. Personalmente sono vicino al suo pensiero.

BARTESAGHI. I quattro emendamenti che debbo illustrare si riferiscono alle lettere a), b), c) e h) dell'articolo 8. Quelli alle lettere a) e b) hanno lo scopo essenzialmente di dare appunto ai due casi di disdetta previsti da queste lettere una formulazione più precisa di quella del testo sottoposto alla discussione della Camera, e che presenti minori pericoli di prestarsi a una notevole elusione di quello che è lo scopo della legge, hanno lo scopo di garantire il più possibile la intangibilità e la non disdettabilità dei contratti.

Le lettere a) e b), così come sono formulate nel testo della legge in esame, contengono delle espressioni piuttosto vaghe e sfumate, una molteplicità di riferimenti, contengono insomma, specie la lettera b), una indeterminatezza di formulazione che, a mio avviso, può rappresentare una specie di porta aperta per introdurre una moltitudine pressoché illimitata di pretesti e di occasioni isolate, di comportamenti isolati dell'affittuario, del colono, ecc., nei quali casi sia largamente e facilmente possibile invocare la giusta causa per la risoluzione del contratto.

Ora, qual è lo scopo di questa legge? È quello di dare la massima certezza ed uniformità del diritto e delle condizioni che debbono regolare questa materia, soprattutto se si tiene presente la disposizione esplicita che a proposta della legge ha voluto introdurre quando all'articolo 2 ha stabilito la assoluta inderogabilità delle disposizioni di questa legge.

Il problema della inderogabilità si pone sotto due aspetti. Abbiamo anzitutto una inderogabilità ovvia, pacifica, che è quella che si afferma quando si dice che una legge non può essere contraddetta e violata in quello che è stabilito dalla sua formulazione letterale, in ciò che la lettera della legge dice ed esprime. Ma, quello che occorre garantire soprattutto è l'inderogabilità dello spirito della legge, per cui è ancora più importante ed essenziale che non sia la legge stessa nella sua formulazione ad offrire il destro e il pretesto per sottrarsi a quella che è la sua intenzione fondamentale e lo spirito che informa la legge medesima. Occorre cioè, più che garantire l'inderogabilità della legge nella lettera della sua formulazione, garan-

tire l'inderogabilità di ciò che la legge, nel suo concetto e nella sua ispirazione fondamentalmente, vuole stabilire.

Queste prime due lettere dell'articolo 8, così come formulate per la parte relativa alla disdetta per giusta causa, sono suscettibili di reintrodurre una specie di discrezionalità soggettiva, non limitabile e nemmeno contrastabile, da parte del concedente, del locatore, per invocare e far valere dei pretesti di applicazione della giusta causa.

L'emendamento che insieme con l'onorevole Melloni ho presentato alla lettera a) dell'articolo 8 riduce e semplifica la dizione proposta dal testo della legge in esame, quando afferma che vi può essere disdetta « se vi sia rilevante inadempienza contrattuale ». La modifica che l'emendamento apporta alla formulazione del testo in esame è innanzitutto la soppressione di quel riferimento finale agli « altri patti » che non si intende chiaramente che cosa dovrebbero rappresentare se si mantenesse questa formulazione. Infatti, a mio avviso, dovrebbe bastare ed essere pienamente esauriente il riferimento alla buona conduzione del fondo se ci si volesse riferire a quello che effettivamente ed essenzialmente importa nel garantire i rapporti tra coltivatore e concedente. E non dovrebbe essere affatto necessario questo riferimento agli altri patti che non si intende bene che cosa siano, in che cosa consistano e quale oggetto circoscrivano, dentro il quale possano essere ritrovati dei motivi di disdetta per giusta causa.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ad esempio, la mancanza di pagamento del canone.

BARTESAGHI. Questo dovrebbe essere compreso nel contratto, non negli altri patti. Non si capisce l'allusione agli altri patti quando l'importante e il sufficiente debbono consistere nel garantire l'osservanza del patto contrattuale. E quello che stabilisce l'aggiunta della espressione « altri patti » si presta per lo meno al sospetto che attraverso questa dizione si introduca una casistica indeterminata, inafferrabile e incontrollabile, che estende le basi dell'applicabilità di questa giusta causa in maniera tale che il legislatore non può nemmeno prevedere, e si presta inoltre ad abusi effettivi da parte del concedente nei confronti del concessionario del fondo.

Circa l'emendamento alla lettera b), osservo che la qualifica dei fatti in esame data dal testo della Commissione mi sembra un po' troppo elastica, per cui il termine « gra-

vità » deve invece essere espressamente indicato e ulteriormente precisato, per riportarci sempre a quello che, a mio avviso, deve essere il motivo essenziale, secondo il quale soltanto si possono verificare dei casi di giusta causa di disdetta: che è tutto ciò che inerisce all'oggetto proprio del contratto, cioè il modo come il fondo locato viene effettivamente condotto e gestito nella sua coltivazione da parte del locatario o del concessionario. Perché è da osservare ancora che la lettera b), così come è formulata nel testo sottoposto al nostro esame, sembra riportare entro i motivi di giusta causa anche tutta una indefinita materia di rapporti personali tra il locatore ed il locatario, nella interpretazione la più soggettiva che il locatore possa dare all'andamento di questi rapporti ed agli incidenti che nel corso di essi possono verificarsi. Ciò è tanto più sospettabile, e quindi deve essere ovviato con una formulazione più rigorosa, se si pensa che l'elemento più sostanziale di questi contratti è un elemento di fiducia. Le formulazioni che prevedono il verificarsi di casi di risoluzione non sono molto precise e rigorose: sotto questo aspetto della fiducia un qualsiasi pretesto di incompatibilità di carattere o di cattivo comportamento momentaneo può offrire un argomento, che evidentemente è un argomento non sostanzialmente valido, ma che diviene giuridicamente efficace, se la formulazione della legge è troppo generica, perché sia invocata al di là di una giusta ragione il motivo della disdetta.

La lettera c) dell'articolo 8 è pure da noi modificata sempre secondo l'esigenza di una formulazione più rigorosa delle condizioni che devono permettere la disdetta. La prima parte rimane invariata, e cioè se il locatore o concedente dichiara di voler eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria nel fondo, previo parere tecnico favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Però noi aggiungiamo: da esprimersi non solo sentita la Commissione provinciale per i patti agrari, ma sentite anche le parti, in quanto ci sembra indispensabile che il parere di tutte due le parti entri come elemento sostanziale di valutazione nel decidere se, al verificarsi di un caso come quello previsto da questa lettera, sussista o meno motivo di giusta causa per la risoluzione del contratto. Infine: opere che « risultino di particolare utilità per la produzione e — sola condizione restrittiva che riteniamo di dover aggiungere — aumentino o quanto meno non diminuiscano l'occupazione di manodopera sul fondo con-

siderato»: perché, ci sembra, andrebbe contro lo spirito di questa legge la possibilità offerta dal locatore di ottenere una cessazione del rapporto contrattuale che debba portare ad una diminuzione di occupazione di manodopera sul fondo occupato.

In merito alla lettera h), l'aggiunta ulteriormente restrittiva: « limitatamente alla porzione del fondo divenuta esuberante, porzione la cui natura ed entità sarà determinata, in mancanza di consenso tra le parti, su parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura », è dettata dalla considerazione che non ci sembra affatto giusto, e che comunque possa dar luogo ad una casistica troppo ampia di situazioni ingiuste, che per il solo fatto che la capacità numerica della famiglia sia venuta a diminuire di qualche unità, debba essere addirittura risoluto tutto il contratto riguardante tutta l'entità del fondo considerato. Appare invece logico che si operi la riduzione semplicemente di quella parte del fondo che è diventata esuberante appunto per effetto della diminuita capacità lavorativa del nucleo esistente sul fondo.

Questo per evitare che si possano verificare anche delle situazioni non solo di ingiustizia, ma addirittura di crudeltà; perché potrebbe darsi — anzi è assai probabile che avvenga — che questa riduzione di capacità lavorativa del nucleo che coltiva il fondo sia dovuta a delle disgrazie. E sarebbe veramente inaudito che una famiglia colpita da una disgrazia anche grave dovesse vedersi, in conseguenza appunto di tale disgrazia, didettata dal fondo dal quale ritrae i mezzi di sussistenza e la possibilità di vita. Se invece la possibilità di disdetta si limita alla parte divenuta esuberante, questo aspetto crudele di una eventualità che potrebbe benissimo verificarsi viene eliminato.

Così potrebbe darsi che fosse lo stesso proprietario del fondo ad apportare delle trasformazioni di coltura tali da determinare la insufficienza della famiglia che fino a quel momento aveva coltivato il fondo. Il proprietario può procedere a tali trasformazioni; ma che almeno questo non comporti la estromissione totale della famiglia dal fondo considerato, bensì semplicemente la limitazione del contratto per essa a quella parte di fondo che è ancora capace di coltivare in rapporto alle nuove colture che il proprietario ha voluto introdurre.

Infine, crediamo che con questa formulazione sia evitata una terza ipotesi negativa: quando il lavoro del mezzadro, del coltivatore, attraverso nuovi impianti, attraverso

cioè il potenziamento della capacità produttiva del fondo, ha creato nuove necessità di lavorazione, è assurdo allora che il risultato di questa sua diligenza e di questa sua opera particolarmente meritoria sia l'estromissione dal fondo.

A tutto questo ci pare si possa ovviare con la formula limitativa che abbiamo creduto di proporre per questa lettera.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI. *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere quali siano i motivi che hanno indotto il Governo, dopo aver autorizzato il raduno della Resistenza promosso da varie associazioni partigiane per il 24 novembre in Roma, a imporre limitazioni talmente offensive da costringere il comitato promotore a rinunciare per il momento alla manifestazione. Le inaccettabili limitazioni e gli assurdi divieti non possono che provocare il legittimo sdegno dei partigiani e degli antifascisti, che non potranno mai accettare che la capitale della Repubblica venga preclusa a libere manifestazioni delle forze della Resistenza.

(3736) « BOLDRINI, LONGO, BOTTONELLI, D'ONOFRIO, SCOTTI FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per conoscere, con urgenza, quali provvedimenti siano stati presi per alleviare i gravissimi danni causati dalla alluvione che ha colpito in questi giorni il Delta padano della provincia di Rovigo.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali misure e quali previdenze intenda attuare per impedire che le povere popolazioni del basso Polesine siano periodicamente danneggiate dalle alluvioni del Po e dalle mareggiate, che ripetutamente stanno colpendo circa un terzo della provincia di Rovigo, causando sofferenze dolorose agli abitanti e danni immensi alla economia e alla produzione agricola e peschereccia, uniche fonti di vita per gli abitanti del Delta padano.

(3737)

« CIBOTTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere i motivi per i quali, pur avendo essi accordato il permesso per la manifestazione indetta a Roma da diverse organizzazioni partigiane, hanno successivamente preteso di limitare tale manifestazione con modalità restrittive talmente umilianti, da avere indotto il comitato promotore, presieduto dall'onorevole Parri, a rinunciare: suscitando così la legittima indignazione di tutti i partigiani, i quali giustamente contestano a chiunque e sotto qualunque pretesto di interdire ad essi la capitale d'Italia.

(3738) « LOMBARDI RICCARDO, PERTINI, STUCCHI, MASINI, BENSI, LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora presentato al Parlamento il nuovo progetto di legge sull'emigrazione.

« L'interrogante si permette far presente che il progetto in questione è costato ben 82 sedute da parte di una Commissione e di tre sottocommissioni composte di venti commissari, che lo stesso è stato ultimato già da oltre un anno e che la sua traduzione in legge fornirebbe tutta l'emigrazione di uno strumento normativo efficiente, aggiornato ed urgentemente necessario.

(3739) « DAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sul grave atteggiamento assunto dal direttore della manifattura tabacchi di Catania in occasione della sospensione del lavoro per 15 minuti proclamata dai lavoratori catanesi per onorare la memoria dell'onorevole Giuseppe Di Vittorio.

« In detta occasione il direttore della manifattura tabacchi con il comportamento fazioso e inumano si adoperava per impedire tale manifestazione di cordoglio da parte dei lavoratori; proibiva ai dirigenti sindacali della categoria di comunicare agli operai le modalità della sospensione; orientava i capi lavoratori a dissuadere gli operai dalla sospensione del lavoro; si rifiutava di far suonare la sirena dell'opificio all'ora stabilita; privava i lavoratori che effettuavano i 15 minuti di sospensione di mezz'ora del salario giornaliero.

« In particolare, senza alcun giustificato motivo e malgrado le lagnanze e le proteste dei compagni di lavoro che per ciò alla unanimità decidevano, il giorno dopo, un'ora di

sospensione del lavoro, puniva un operaio privandolo di un'ora del suo lavoro.

« Quanto è stato fatto dal funzionario dello Stato dottor Polizza, direttore della manifattura tabacchi di Catania, non ha avuto riscontro in nessun'altra azienda o impresa privata della città di Catania.

« Per ciò si chiede di sapere come il ministro ritiene di intervenire, onde garantire a quegli operai i loro diritti e la libertà di potere esprimere, senza per questo incorrere in sanzioni punitive, i sentimenti più civili e umani quali quelli del cordoglio e della devozione verso un grande scomparso.

(3740) « BUFARDECI »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di emergenza siano stati adottati per riparare i danni provocati dalla rottura degli argini del torrente Salone, in località Pra Corte di Loreda (Trento), e come si intenda provvedere alla rimozione dei detriti trasportati dalle acque nelle fertili terre per centinaia di metri cubi e che hanno distrutto tutte le coltivazioni; e per sapere, altresì, come e quando si provvederà ad indennizzare i proprietari, così duramente colpiti, e quali misure si porranno in atto perché sia evitato il ripetersi di tali disastri, che solo l'imprevidenza trova impreparati a fronteggiare.

(3741) « BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere — in relazione alle notizie ufficiose pubblicate dalla stampa, secondo le quali in una riunione della commissione consultiva dei pubblici servizi del C.I.P. sarebbe stata constatata l'esistenza di un grave deficit del bilancio della cassa di conguaglio tariffe elettriche — l'esatto ammontare

a) del deficit previsto,

b) del gettito dei sovrapprezzi per le varie categorie di utenza nel corso dell'anno 1957.

c) della erogazione di contributi a favore degli impianti entrati in esercizio prima e dopo il 31 dicembre 1956.

(3742) « NATOLI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, GELMINI, RAFFAELLI, ROSINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per sapere se siano

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

a conoscenza della lotta, in atto già da parecchie settimane, dei lavoratori dei Cantieri riuniti dell'Adriatico di Trieste, Monfalcone e Muggia (cantieri che fanno parte del gruppo I.R.I. e quindi sono in gran parte proprietà statale), lotta che interessa circa 15 mila operai e diretta ad ottenere miglioramenti salariali, che sono legittimati dall'aumentato ritmo produttivo e dal fatto che essi sono già goduti dai lavoratori di altri cantieri italiani;

se siano informati dell'intransigente atteggiamento dei dirigenti di quell'industria e dei danni gravi che quell'atteggiamento ha già inferto all'economia triestina con la mancata corresponsione e quindi con la mancata immissione sul mercato di circa 300 milioni di lire di salari;

che cosa si propongano di fare per porre termine a questa situazione, che è tanto più grave, in quanto si verifica nel territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, e per indurre la direzione dei C.R.D.A. ad un atteggiamento più corrispondente ad un'industria a capitale statale e più comprensivo dei suoi doveri sociali e dei diritti dei lavoratori.  
(3743) « BELTRAME, BETTOLI, MARANGONE, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, NOVVELLA, FOA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere:

dal primo, quali provvedimenti intenda prendere a favore di quelle famiglie che in questi giorni, a causa delle alluvioni avvenute in provincia di Latina e interessanti la zona di Formia, per lo straripamento del torrente Ausente, hanno subito danni notevoli alle colture e alle abitazioni,

dal secondo e dal terzo - viste le disastrose condizioni dei torrenti: Saliento, Mialto, Varavalle, Rio Fresco, Acqua Traversa, Acqua Longa, Manarola, ecc., e della stessa foce del Garigliano - se non intendano provvedere nei modi che riterranno più opportuni a compiere quelle opere che possono finalmente eliminare i disastri che ogni anno mettono in grave difficoltà le popolazioni della zona.

(3744) « CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CIANCA, D'ONOFRIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, NATOLI, COMPAGNONI, MARCHIONNI RENATA, RUBELO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non

ritiene illecito l'intervento di un ministro in carica a favore del vescovo di Prato, rinviato a giudizio dalla magistratura per il reato di diffamazione aggravata e continuata e quali provvedimenti intende prendere per assicurare il libero corso dell'azione legale intrapresa dai querelanti e dell'opera della magistratura.

(3745)

« BARBIERI ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione indiretta chiesta dal signor Anselmo Antonino fu Pietro, da Isnello (Palermo), per la perdita del figlio ex militare Giuseppe, pratica inviatagli fin dal novembre 1956 dal Ministero della difesa-Esercito.

(29843)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa Brazzò Pasquale fu Francesco, da Prizzi (Palermo), inviatagli fin dal novembre 1956 dal Ministero della difesa-Esercito.

(29844)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sull'incomprensibile ritardo nella consegna del passaporto all'ingegnere Carlo Talamona, domiciliato a Capri.

(29845)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza della circolare emanata dal questore della Spezia, con la quale, richiamandosi alle leggi del 1939 e 1940 sulla stampa, si fa divieto ai tipografi di consegnare ai clienti gli stampati prima di aver provveduto alla consegna delle relative copie alla prefettura, e se non ritenga che tale disposizione sia in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, con la quale veniva annullato il contenuto dell'articolo 113 sulla legge di pubblica sicurezza.

(29846)

« ROSSI PAOLO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se vengono applicate le norme che stabiliscono un'indennità per i militari italiani fatti prigionieri di guerra dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943, e quali pratiche debbano svolgere gli interessati per poterne beneficiare.

(29847)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se egli non ritenga opportuno disporre affinché i professori incaricati, i quali sono stati nominati oltre il mese di ottobre per necessità inerenti all'amministrazione (in seguito alla emanazione di alcuni provvedimenti legislativi e all'attuazione delle assegnazioni provvisorie), ricevano le competenze anche per il trascorso mese di ottobre.

« Gli interroganti fanno altresì presente la necessità di sollecitare i decreti di sdoppiamento delle classi richiesti dai presidi, allo scopo di mettere la scuola nel più breve tempo possibile in condizione di poter regolarmente funzionare.

(29848)

« DE LAURO MATERA ANNA, LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere i motivi della inusitata procedura, per la quale il Ministero, sostituendosi al Magistrato alle Acque, ha assegnato a trattativa privata, senza ribasso, un lavoro di ben 800 milioni sull'argine del Po, in provincia di Rovigo, alla ditta Melotti di Bologna, dopo l'annullamento della gara vinta dal Consorzio delle cooperative di Reggio Emilia, e per sapere se abbia notizia che negli ambienti degli uffici del Genio civile dell'Emilia e del Veneto si fanno commenti poco lusinghieri e si parla di non disinteressati appoggi avuti dalla ditta sopra-mentzionata.

(29849)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se sia esatta la notizia — recentemente diffusasi, con grave allarme delle popolazioni molisane — che l'amministrazione ferroviaria intenda chiudere e smobilitare il tronco ferroviario Campobasso-Teroli e che la relativa proposta sia già all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(29850)

« DI GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quale risposta si intende dare all'ordine del giorno

del 24 ottobre 1957 approvato dal consiglio comunale di Resina e che chiede le ragioni del mancato inizio dei lavori della Circumvesuviana per il raddoppio dei binari « malgrado l'aumento del contributo statale a lire 808 milioni ».

(29851)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per sapere:

a) se e come intendono intervenire per alleviare la situazione dei molini e pastifici della Campania, situazione che pregiudica un vitale settore economico, con prevedibili ripercussioni sull'occupazione operaia di una categoria già duramente provata, specialmente nella provincia di Napoli;

b) se e come intendano incoraggiare la esportazione di farina e, più ancora, delle tradizionali e rinomate paste napoletane;

c) se intendono evitare importazioni di paste alimentari, nei limiti massimi possibili consentiti dalla situazione internazionale;

d) se intendono facilitare l'acquisto di grano estero in misura corrispondente alla pasta che le singole ditte riusciranno ad esportare.

(29852)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'industria e commercio e dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i ritmi di attuazione del piano di costruzione di nuovi impianti elettrici annunciato alla Camera dei deputati dal ministro dell'industria, il 22 dicembre 1956, piano in base al quale nel periodo 1957-1960 dovrebbe essere realizzata nuova produzione per complessivi 16 miliardi di chilowattore.

(29853) « NATOLI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, GELMINI, RAFFAELLI, ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, nell'interesse turistico nazionale e per motivi sociali ed umani, intendano finanziare adeguatamente il proseguimento degli scavi di Ercolano, comprendendo nella relativa spesa necessaria quanto occorra per la costruzione di alloggi popolari ed ultrapopolari da assegnare agli attuali locatori delle case e delle indegne catapecchie da abbattere per gli scavi suddetti.

(29854)

« COLASANTO »

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda opportuno intervenire energicamente presso l'amministrazione provinciale di Campobasso, perché si decida a versare al comune di Frosolone (Campobasso) il contributo da essa regolarmente deliberato di lire 7 milioni alla spesa prevista di lire 21 milioni per la costruzione della strada di allacciamento della frazione Vallecupa di Frosolone alla strada provinciale Garibaldi, rimasta incompleta con grave danno della popolazione, la quale ora non sapendo come accedere alla frazione è vivamente indignata.

(29855)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se e quali disposizioni siano state impartite agli uffici delle « pensioni indirette » del Sottosegretariato pensioni di guerra, per quanto concerne la istruzione di nuove domande invocanti l'applicazione della legge del 26 luglio 1957, n. 616, ed i cui fascicoli trovansi alla Corte dei conti per l'impugnazione di un decreto negativo per condizioni economiche.

« Si verifica, infatti, che, mentre pende il giudizio dinanzi la detta Corte avverso un decreto negativo per condizioni economiche, si tiene in sospenso la nuova domanda che potrebbe reintegrare il cittadino nel suo diritto, rendendo praticamente inefficace il disposto della citata legge n. 616, o, quanto meno, procrastinando con notevole danno la sua applicazione.

« Si chiede, altresì, di sapere se, per quanto concerne l'assunzione di informazioni economiche di qualunque richiedente la pensione di guerra, si debba continuare a far ricorso all'arma dei carabinieri anziché, come è ben precisato nella legge n. 616, effettuare i debiti rilievi presso i competenti uffici delle imposte dirette.

(29856)

« RAFFAELLI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché sia mantenuta integra la coltivazione del tabacco di cui alla concessione Giontella in territorio di Perugia, data la preoccupante gravità della situazione agricola umbra.

(29857)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che nella città di Perugia, in occasione della settimana (di Missione) or-

ganizzata dalla *Pro Civitate Christiana*, si sono fatte sospendere le lezioni delle scuole elementari e medie, per fare ascoltare agli alunni le prediche di missionari laici e religiosi, intralciando il regolare funzionamento della scuola di Stato, provocando così la protesta e l'indignazione di molti genitori ed insegnanti.

« Gli interroganti desiderano sapere, inoltre, se l'iniziativa di promuovere sottoscrizioni in danaro nelle scuole, a pro della « Missione », sia stata autorizzata dal Ministero oppure è stata una iniziativa delle autorità scolastiche locali; in tal caso chiedono di conoscere quali provvedimenti intende prendere il ministro per impedire che tali manifestazioni si abbiano a ripetere a salvaguardia della dignità e della indipendenza della scuola di Stato da ogni interferenza clericale.

(29858) « ANGELUCCI MARIO, DI FILIPPO, FARINI, FORA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa ai lavori di sistemazione del cimitero di Frosolone (Campobasso), per cui è prevista la spesa di lire 15 milioni essendo stato il progetto da tempo redatto ed essendo stato promesso il contributo statale a tale spesa ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(29859)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando ritiene che sarà completata la costruzione della strada di allacciamento del comune di Pietraroia (Benevento) alla stazione ferroviaria di Sepino (Campobasso).

(29860)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda di includere il comune di Lupara (Campobasso) nell'elenco dei comuni da consolidare a cura e spese dello Stato.

(29861)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparati i danni recati dagli eventi bellici all'archivio comunale, all'armadio farmaceutico, alla suppellettile scolastica ed all'asilo infantile di Lupara (Campobasso) valutati all'epoca del danno lire 2 milioni.

(29862)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre un riesame della pratica relativa alla inserzione del comune di Castelbottaccio (Campobasso) negli elenchi dei comuni da consolidarsi a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, dato che il movimento franoso — che, del resto, è di tutta la zona — è sempre paurosamente in atto e va aggravandosi, destando in tutti le più vive preoccupazioni.

(29863)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparati i danni, recati nientemeno che dagli eventi bellici, al cimitero di Castelbottaccio (Campobasso), non rendendosi conto quella laboriosa popolazione che esso ministro consideri pure tale problema « un sogno non finanziabile ».

(29864)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per sapere se e quali misure intendono adottare a difesa degli allevamenti suinicoli nazionali.

« Le quotazioni sono calate a limiti che ne compromettono seriamente la redditività, anche perché notevoli importazioni concorrono ad appesantire il mercato nazionale nel momento in cui si chiudono i caseifici, particolarmente aziendali ed artigianali, che trovano nei suini i migliori e più economici trasformatori del siero.

« La critica situazione non investe soltanto i bilanci aziendali agricoli, ma in tutta la Val Padana la stessa industria lattiero-casearia che, con l'ingrasso, conchiude nel modo più razionale il suo ciclo.

« Si ha motivo di ritenere che le importazioni in atto siano dovute a manovre speculative, delle quali produttori e consumatori sono chiamati a sostenere tutto il peso.

« La situazione di difficoltà nel settore suinicolo può avere riflessi molto pericolosi non solo nei confronti dell'industria lattiero-casearia, ma anche e soprattutto ai fini di quella riconversione delle colture cerealicole che doveva essere fiancheggiata da un'opportuna dilatazione degli allevamenti zootecnici.

(29865)

« BARTOLE, TRUZZI, MARENGHI, MARCONI, MANZINI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, al fine di conoscere se gli consti che il servizio con-

tributi unificati agricoli della provincia di Varese ha escluso tutte le scuderie e gli allevamenti di cavalli da corsa « dalle matricole contributi unificati 1958 », disponendo in conseguenza che « il servizio dimetterà anche dagli elenchi anagrafici il personale dipendente da tali aziende e provvederà a darne segnalazione agli istituti competenti I.N.P.S., I.N.A.M., I.N.A.I.L., perché annoverino tali lavoratori come assoggettabili ad assicurazione nel settore dello spettacolo »; disposizione, questa, allarmante legittimi interessi e in pieno contrasto con precisa dichiarazione dell'U.N.I.R.E. — organismo controllato e alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura — che, in data 11 novembre 1950, dichiarava — con evidenza di ragioni — « che i cavalli di puro sangue (stalloni, fattrici, puledri) vanno considerati bestiame selezionato facente parte del patrimonio agricolo-zootecnico nazionale, al cui incremento provvede il Ministero dell'agricoltura e foreste per il tramite di questo Istituto. Pertanto gli allevamenti di cavalli puro sangue devono essere considerati a tutti gli effetti dal regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, aziende esclusivamente agricole ».

(29866)

« DEGLI OCCHI »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, sulla richiesta già precedentemente avanzata nell'interrogazione numero 29446 ed alla quale non si è fatto cenno nella risposta data, laddove, per il personale della ferrovia, prima in concessione, Siena-Buonconvento-Monte Antico, in attesa del provvedimento legislativo, da tanto tempo promesso, per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato del personale della ex ferrovia in concessione, chiedevano venisse concesso il beneficio delle competenze accessorie.

(29867)

« BAGLIONI, BARDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga giusto conservare come scali merci gli scali ferroviari delle linee delle ferrovie concessionarie sarde che sono state smantellate e sostituite con linee automobilistiche; per conoscere il trattamento economico che si intende riservare agli assuntori delle ferrovie concessionarie che prestavano servizio nei tratti di linea oggi smantellati.

(29868)

« PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza del fatto che tutta

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

la vasta zona dell'Ogliastra (Nuoro) non può ricevere con regolarità le trasmissioni televisive stante la mancanza di un ripetitore che la colleghi al canale che serve la Sardegna; per sapere se non ritenga opportuno far provvedere all'installazione del citato ripetitore.

(29869)

« PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa, per sapere.

a) se i distretti militari siano in grado di poter rilasciare a tutti gli ex militari coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pensionandi dal gennaio 1958, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, copia del foglio matricolare modello 027, nel termine richiesto — il 25 novembre 1957 — per la presentazione delle istanze e relativa documentazione dal servizio dei contributi unificati incaricato della raccolta;

b) se gli uffici anagrafici comunali siano stati per tempo ed a sufficienza riforniti dei moduli speciali, come richiesto dal servizio dei contributi unificati, sui quali deve essere compilato lo stato di famiglia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto a pensione; e per conoscere se non ritengano opportuno, ai fini di un migliore coordinamento del lavoro negli uffici, impartire disposizioni ai distretti militari affinché la richiesta possa essere fatta anche tramite gli istituti di patronato in possesso di regolare delega; e se, infine, non reputino di autorizzare il servizio per i contributi unificati in agricoltura ad accettare le domande, anche se prive di documentazione, quando la causa sia imputabile agli uffici e non all'istante.

(29870)

« BAGLIONI, BARDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per la definizione del ricorso per concessione di assegni familiari inoltrato da Borrelli Luisa fu Gennaro, dipendente dalla ditta Russo (conserven alimentari) di San Giovanni a Teduccio in Napoli.

(29871)

« CAPRARA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali ulteriori provvedimenti intenda adottare allo scopo di promuovere finalmente la definizione del ricorso contro la negata concessione di assegni familiari per i

nipoti a carico avanzata dal lavoratore Perna Vincenzo fu Pasquale, dipendente dalla ditta Pezzella di San Giovanni a Teduccio.

(29872)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quando il comune di Castelbottaccio (Campobasso) potrà cominciare a godere dei benefici dell'acquedotto molisano (ramo sinistra).

(29873)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quando saranno iniziati i lavori di costruzione del ponte a servizio del secondo e terzo tratto del terzo tronco della strada provinciale n. 73 dal cimitero di Lupara al comune di Guardialfiera in provincia di Campobasso, che viene eseguito a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, non potendo le popolazioni interessate, che da decenni attendevano la costruzione della strada, servirsene sino a quando non sarà costruito il ponte.

(29874)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per accertare l'attendibilità della notizia diffusa dalla stampa secondo cui sarebbe stato catturato, in una località della zona di Marsala, un trampoliere proveniente dalla zona artica, recante un messaggio di nostri prigionieri costretti a lavorare in un miniera della Russia settentrionale; e per conoscere se il Governo italiano abbia già chiesto al governo sovietico il rimpatrio di quei prigionieri italiani ancora trattenuti in Russia in dispregio delle convenzioni internazionali e di ogni principio di umanità.

(29875)

« INFANTINO, VILLELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se risulti al Ministero l'elaborazione, da parte della commissione per la cooperazione tecnica nell'Africa a sud del Sahara, in collaborazione con la commissione economica per l'Africa all'O.N.U. di un « Piano Colombo Africano » per l'avvaloramento economico delle risorse del Continente nero.

« In caso positivo, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo segue l'elaborazione

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

del « Piano Colombo » e se l'Italia sia stata invitata a concorrervi o pensi di concorrervi, con i suoi tecnici, con i suoi esperti e almeno con i capitali e i mezzi delle imprese italiane già in Africa; e ciò a garanzia degli interessi del nostro lavoro in quell'importantissimo settore.

(29876)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'atteggiamento del Governo nei riguardi dell'amministrazione comunale di Afragola (Napoli) dopo il verificarsi dei seguenti fatti:

1°) il bilancio per il 1957 è stato per ben due volte respinto dalla maggioranza consiliare;

2°) il consiglio non ha potuto concludere per mancata convocazione una discussione sulla sfiducia alla giunta;

3°) il prefetto di Napoli ha approvato il bilancio bocciato dal consiglio;

4°) 21 consiglieri si sono dimessi, considerando impossibile l'esercizio del proprio mandato in queste condizioni.

« Per conoscere le ragioni per le quali detto prefetto ha avuto atteggiamento completamente diverso nei casi identici di Caivano e di Poggiomarino e per conoscere se le ragioni di questa discriminazione sono da trovarsi in una solidarietà governativa con il sindaco, al di sopra ed in violazione della volontà della maggioranza del consiglio.

(29877) « MAGLIETTA, CAPRARA, VIVIANI LUCIANA, NAPOLITANO GIORGIO, GOMEZ D'AYALA, LA ROCCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere:

1°) se sia informato della situazione di estremo disagio finanziario, in cui versa l'Opera pia ospizi di Napoli in conseguenza del mancato versamento da parte del comune delle rette di ricovero, per un totale che supera i settanta milioni di lire; situazione questa che, se dovesse ancora protrarsi, renderebbe precario e forse anche impossibile lo stesso mantenimento delle varie centinaia di poveri vecchi napoletani ricoverati negli ospizi della suddetta Opera;

2°) se non ritenga opportuno di dar ragione, in sede di risposta alla presente interrogazione, delle responsabilità e carenze amministrative cui va imputata tale incredibile ed incresciosa situazione che oltre tutto offende e mortifica, nel suo innato senso di

umana solidarietà, l'intera popolazione napoletana;

3°) se non ritenga, infine, urgente di intervenire con decisivi e immediati provvedimenti perché l'Opera pia ospizi di Napoli possa subito realizzare ogni suo credito verso il comune e possa essere messa in grado di attendere con serenità e senza ulteriori difficoltà alla sua benemerita missione.

(29878)

« SCIAUDONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'esito della pratica n. 328495 di Cardaccia Domenico fu Primo, da Tavernelle (Perugia). La pratica riguarda pensione nuova guerra e assegni di previdenza.

(29879)

« BERARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'esito della pratica di pensione (infortunati civili) di Penna Nazzeno fu Severo, da Papiano (Perugia), posizione n. 1329809.

(29880)

« BERARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti ha preso o intende prendere onde venire incontro ai gravissimi danni che sono stati subiti dall'agricoltura dei comuni di Staiti, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Palizzi e frazione di Pietrapennata (Reggio Calabria), nei giorni 24 e 25 ottobre 1957, a seguito di un violento nubifragio.

(29881)

« CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se risponde a verità che all'ente di valorizzazione del Fucino non verranno concessi finanziamenti propri per la valorizzazione dell'intero territorio (150 mila ettari) secondo quanto stabilisce l'articolo 1 della legge 3 luglio 1957.

« La mancata assegnazione di fondi specifici per l'adempimento dei compiti istitutivi dell'ente ridurrebbe lo stesso alla funzione di semplice ripartitore di fondi, che a quel territorio, comunque, già per altre leggi competono (Cassa del Mezzogiorno, legge per la montagna, ecc.).

(29882)

« CORBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se intende smentire le notizie, che da tempo circolano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

negli ambienti ferroviari e pubblicate dalla stampa, secondo le quali l'amministrazione ferroviaria intenderebbe smobilitare le officine meccaniche di Porta e Prato a Firenze, alla cui esistenza sono interessati tecnici e maestranze che nel periodo dell'occupazione tedesca e dopo la Liberazione hanno profuso sacrifici di sangue e di lavoro per salvare gli impianti e per la loro ricostruzione.

« L'interrogante chiede comunque di sapere quali sono le ragioni del trasferimento di 11 operai recentemente annunciato e se il ministro intende revocarlo.

(29883)

« BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisano la necessità di dare corso in via d'urgenza alla sistemazione della stazione ferroviaria di Novara, stralciando la sistemazione stessa dal piano regolatore dell'elettrificazione della linea Torino-Milano, la cui attuazione non appare purtroppo prossima.

« Quanto sopra si chiede in rapporto alla condizione disastrosa di quella importante stazione, già oggetto di un'interrogazione dell'onorevole Alpino in data 17 novembre 1953 e documentata in una recente inchiesta del *Corriere di Novara*, che attesta una situazione non solo di estremo disagio ma anche di pericolo per i viaggiatori, costretti a traversare più ordini di binari, sui quali transitano parecchi rapidi in corsa, e ad aggirare i treni eventualmente interposti.

(29884)

« MARZOTTO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se corrisponde a verità che, dopo le più recenti consultazioni elettorali amministrative tenute in ciascun capoluogo di provincia, la prima seduta del consiglio comunale neo-eletto è stata presieduta dal consigliere anziano, inteso come colui che ha avuto il maggior suffragio individuale (voti di lista più preferenze) e per conoscere in quali comuni capoluogo di provincia tali prassi eventualmente non è stata seguita.

(29885)

« ORTONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Ferri Saverio fu France-

sco, da Acquaviva delle Fonti (Bari), il quale è stato proposto per l'ottava categoria (dirette nuova guerra).

(29886)

« CAVALIERE STEFANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se e quali istruzioni siano state impartite agli ispettorati provinciali per l'agricoltura ai fini della sollecita attuazione dei benefici previsti dalla legge per la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche, entrata in vigore il 22 ottobre 1957.

(29887)

« GOMEZ D'AYALA, VILLANI, GRIFONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per sapere se non intendano intervenire con tutta l'autorità e i mezzi a loro disposizione per costringere i concessionari per la lavorazione della foglia di tabacco a convocare le parti per rinnovare e migliorare il contratto nazionale del lavoro.

« Fanno presente che il contratto che regola i rapporti di lavoro fra i concessionari e le 120 mila tabacchine doveva essere rinnovato da più di un anno e che, malgrado le proteste della categoria e dei dirigenti sindacali, i concessionari si apprestano ad iniziare la nuova campagna di lavorazione 1957-58 senza aver provveduto a regolare le norme di lavoro e a migliorare le precarie condizioni della categoria.

(29888)

« BEI CIUFOLI ADELE, CACCIATORE, SEMERARO SANTO, GATTI CAPORASO ELENA, DEL VECCHIO GUELFU ADA, MARCHIONNI RENATA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, FLOREANINI GISELLA, CALASSO, ANGELUCCI MARIO, CLOCCHIATTI, FORA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per conoscere se non intendono intervenire per impedire che in molte aziende per la lavorazione della foglia di tabacco si continuino a trasgredire le norme contrattuali, l'articolo 22 del capitolato di appalto e le leggi sociali.

« A tale scopo chiedono un'azione immediata contro il concessionario Parisi, titolare di un'azienda a Latina, che, fingendo di ignorare l'articolo 3 del contratto di lavoro,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

si è rifiutato di riassumere tre brave lavoratrici con l'assurda motivazione « perché indesiderabili », termine sconosciuto sino ad ora nelle vertenze sindacali e in tutto il campo del lavoro.

« Le tre operare, Di Mambro Maria, Giglio Eleonora e De Libato Assunta hanno lavorato alle dipendenze del concessionario Parisi per quattro campagne di lavorazione, cioè dal momento dell'apertura dell'azienda, non sono mai state oggetto di richiamo e di punizioni tenendo un contegno esemplare nei confronti delle loro colleghe di lavoro.

« La gravità di tale provvedimento oltre che lasciare prive di lavoro le tre lavoratrici ha offeso la dignità delle stesse e di tutte le maestranze dell'azienda dando luogo ad un vero malcontento generale.

(29889) « BEI CIUFOLI ADELE, CIANCA, GATTI CAPORASO ELENA, RUBELO, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, MARCHIONNI RENATA, FLOREANINI GISELLA, ANGELUCCI MARIO, CLOCCHIATTI, CACCIATORE, CINCIARI RODANO MARIA LISA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere notizia sullo stato della pratica di pensione dell'ex combattente invalido di guerra Steffan Antonio fu Giovanni, nato il 17 gennaio 1915, il quale dopo avere subito intervento chirurgico nel 1951, ripeteva la domanda di pensione; rimasta però, come la prima, senza esito alcuno, per cui si ritiene opportuno venga esperito un serio accertamento.

(29890) « GHIDETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza del fatto che, nelle graduatorie provinciali di alcuni provveditorati, per l'insegnamento delle materie più diverse nei vari ordini di scuole, sono stati compresi anche gli insegnanti di religione; così, per esempio, nella graduatoria provinciale di Chieti per l'insegnamento del latino e greco nei licei è stato compreso anche don Domenico Pace, che ha insegnato nelle scuole statali soltanto religione durante gli ultimi anni e che non è in possesso dell'abilitazione per dette materie, per sapere, altresì, cosa intenda fare il ministro per il più assoluto rispetto di quanto contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 24 dell'ordinanza ministeriale del 15 aprile 1957 « per il conferimento di incarichi e supplenze negli istituti e nelle scuole

d'istruzione media » e nella legge 5 giugno 1930, n. 824, sull'« insegnamento religioso negli istituti medi di istruzione ».

(29891) « SCIORILLI BORRELLI, LOZZA ».

*Interpellanze.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere, in relazione alle alluvioni e mareggiate nel Delta Padano e, in particolare, nel Polesine, che, nel breve giro di 12 mesi, hanno devastato più volte quelle zone e ridotto alla disperazione quelle popolazioni, richiamandosi alle numerose interrogazioni e interpellanze, anche di recente presentate, e nelle quali si invocava il pronto intervento del Governo e degli organi tecnici nelle zone che ora, purtroppo, sono al centro della grave alluvione:

a) se non intenda disporre, infine, la sollecita elaborazione di un organico programma di opere pubbliche, che, una volta per tutte, garantiscano le zone indicate da ulteriori sciagure;

b) quali misure abbia adottato ed intenda adottare per le opere di primo intervento dirette ad arrestare il pericolo tuttora incombente sul Delta padano;

c) se non ritenga senza indugio alcuno di emanare le disposizioni necessarie a stanziare i fondi sufficienti per una adeguata assistenza alle popolazioni colpite.

(745) « CAVAZZINI, MARANGONI, CAVALLARI VINCENZO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'industria e del commercio, per chiedere che venga discussa davanti alla Camera dei deputati la politica del Governo relativamente al regime delle tariffe, dei prezzi e dei sovrapprezzi dell'energia elettrica.

« Infatti, gli interpellanti hanno appreso, da un comunicato ufficioso comparso sulla stampa, l'esistenza di un grave *deficit* del bilancio della cassa conguaglio tariffe elettriche; tale *deficit* era stato tassativamente escluso per l'anno 1957 dal ministro nella seduta della Camera dei deputati del 22 dicembre 1956.

« Gli interpellanti, a conoscenza che in sede ministeriale ci si orienterebbe verso nuovi aumenti di sovrapprezzi per colmare il *deficit* della cassa conguagli tariffe elettriche, chiedono al ministro responsabile del Comitato interministeriale prezzi se non si ritenga vincolato dalla posizione assunta a suo tem-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

po dal Governo, quando accettò senza riserve l'ordine del giorno presentato dall'onorevole La Malfa secondo il quale il Governo stesso si impegnava « a riportare a sovrapprezzo, a favore della cassa di conguaglio, quella parte dell'attuale sovrapprezzo che sarà conglobata in tariffa qualora, entro 18 mesi dalla emanazione della nuova disciplina, il piano dei nuovi investimenti avesse ritardata esecuzione ».

(746) « NATOLI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, GELMINI, RAFFAELLI, ROSINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per la riattivazione delle miniere lignitifere di Gualdo Cattaneo (Bastardo), miniere già gestite per lunghi anni dalla società Terni ed attualmente da considerarsi inattive, mentre vi è già il parere favorevole della direzione delle miniere, che ha ritenuto economico l'esercizio di detto complesso.

« La riattivazione potrebbe dar lavoro ad un migliaio di operai e a un congruo numero di impiegati, producendo energia termoelettrica a prezzo modesto. Pertanto, sia agli effetti della occupazione che a quelli di interesse nazionale, gli interpellanti invitano il ministro a trovare una soluzione a questo problema, così importante per la regione umbra.

(747) « DI FILIPPO, ANGELUCCI MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere — ritenuto che il susseguirsi delle alluvioni nel Polesine (tre in soli sei mesi) imponga l'inizio delle tante volte richieste opere stabili di difesa a mare e di regolazione definitiva della foce del Po — se intenda:

1°) dare inizio con urgenza a idonei lavori di arginatura a mare e alla chiusura della sacca di Scardovari;

2°) di iniziare i lavori di escavo e di regolazione del Po nel Delta secondo i progetti esistenti, nonché provvedere alla sistemazione organica del bacino oroidrografico del Po;

3°) assicurare, fino a ritorno alla normalità, una idonea sistemazione e una congrua assistenza alle popolazioni colpite;

4°) promuovere un'inchiesta che accerti se gli interventi di carattere tecnico siano stati, per tempestività e mole, quali la gravità della situazione richiedeva.

(748) « RIGAMONTI, DI PRISCO, RICCA, MAGNANI, CURTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

VIVIANI LUCIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA. Signor Presidente, mi permetto di richiamare la sua attenzione su di un impegno che il Governo ha assunto in seguito alla votazione di un ordine del giorno approvato in sede di discussione dell'ultimo bilancio del tesoro.

La Camera ricorderà che in quell'occasione fu approvato a maggioranza un ordine del giorno che impegnava il Governo in primo luogo a non rinnovare la convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno e la Pontificia opera di assistenza relativamente a beni dell'ex « Gil »; e in secondo luogo a presentare entro il 30 ottobre un disegno di legge per la definitiva sistemazione legislativa di questi beni.

Il 30 ottobre è passato. Noi, prima ancora del termine, abbiamo sollecitato per ben tre volte il Governo perché ottemperasse a tale impegno. Oggi, purtroppo, dobbiamo prendere atto con sommo rammarico che l'impegno non è stato mantenuto.

Questi sono i fatti. Ora ci permettiamo di richiamare la sua attenzione, onorevole Presidente, perché ella voglia far presente che un impegno che il Governo si assume di fronte alla Camera non è qualcosa da mettere sotto banco, bensì da tenere presente: qui non è questione di rapporti tra potere esecutivo e Parlamento, ma della dignità stessa del Parlamento.

Noi non rinunceremo al nostro diritto di sollecitare il Governo perché adempia a un preciso impegno che si è assunto dinanzi alla Camera. È questa la quarta sollecitazione che facciamo, e ne faremo ancora altre, se sarà necessario. Ancora una volta noi chiediamo che il Governo almeno faccia sapere qualche cosa e dia una risposta precisa al riguardo.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete presso il Governo per questa sollecitazione all'osservanza di un impegno derivante da una votazione della Camera.

**La seduta termina alle 20,50.**

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

*Ordine del giorno per la seduta di domani.**Alle ore 16:*1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CHIARINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 (2697);

COLITTO: Norme integrative alle disposizioni transitorie, contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e 11 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero di impiegati ex combattenti, invalidi di guerra, vedove di guerra non rimaritate e orfani di guerra idonei all'esame-colloquio (3225).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956, (2973) — *Relatore*: Cantalupo;

Approvazione della Dichiarazione finale della Conferenza internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956 (3020) — *Relatore*: Vedovato;

Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23 (3155) — *Relatore*: Brusasca;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 (3157) — *Relatore*: Brusasca;

Adesione al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957 (3161) — *Relatore*: Brusasca.

3. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.*

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame-

rica sulle eccedenze agricole, concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al titolo II dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » del 1954 (*Approvato dal Senato*) (2873);

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza elementare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955 (3064);

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956 (*Approvato dal Senato*) (3114).

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

*e del disegno di legge*

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

*Relatori*. Germani e Gozzi, *per la maggioranza*; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza*.

6. — *Seguito della discussione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.*

7. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.*

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

*e del disegno di legge*

Modificazione alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore*: Lucifredi.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Se-*

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 NOVEMBRE 1957

nato) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, per la maggioranza; Raffaelli, di minoranza;

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (2390) — *Relatore*: Truzzi.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale*:

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesaurò, per la maggioranza; Martuscelli, di minoranza.

11. — *Discussione delle proposte di legge*:

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romanato, per la maggioranza; Natta, di minoranza;

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario;

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

12. — *Discussione dei disegni di legge*:

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

13. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (*Approvato dal Senato*) (2345) — *Relatori*: Vicentini, per la maggioranza; Rosini, di minoranza.

*Discussione del disegno di legge.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, per la maggioranza; Lombardi Riccardo, di minoranza.

*Discussione della proposta di legge.*

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI